L'ASSEMBLEA TOSCANA.

L'ASSEMBLEA TOSCANA

CONSIDERAZIONI

DI

LEOPOLDO GALEOTTI.

FIRENZE,

TIPOGRAFIA BARBÈRA, BIANCHI E C.

1859.

Mentre la parte più eletta della stampa straniera rende ampia giustizia al senno, alla temperanza, all' accorgimento politico, ed alla concordia maravigliosa di cui fornì ampia e luminosa prova la Toscana nostra sia nelle ultime elezioni, sia nelle deliberazioni della sua Assemblea, alcuni giornali inspirati non so da quali intendimenti, cercano con sofismi insidiosi e menzogneri di gettare il discredito su quelle elezioni, ed il biasimo su quelle deliberazioni, quasi l'Assemblea non fosse rappresentanza vera del paese, o quelle deliberazioni fossero frutto di violenza anzichè espressione della sincera volontà del popolo toscano. A ribattere quei sofismi e quelle menzogne, a togliere di mano ai nostri avversarii queste armi poco leali, ad illuminare la pubblica opinione dell' Europa, scrivo poche parole, che mi sono dettate dalla mia persuasione, e dalla evidenza dei fatti.

I.

Appena conosciuti in Toscana i preliminari di Villafranca, per quietare le apprensioni del paese, e per

ricondurre negli animi soverchiamente concitati e commossi la calma desiderata, la Consulta di Governo opinò tra le altre cose che dovesse convocarsi una Assemblea la quale traendo in atto le ripetute promesse del magnanimo Imperatore Napoleone III, potesse esprimere liberamente e solennemente i voti legittimi del paese.

La Consulta aveva la scelta tra due diversi opinamenti. Poteva opinare che tale Assemblea dovesse uscire dal suffragio universale. Poteva opinare che dovesse formarsi sulle basi della Legge elettorale del 1848. La Consulta non intese di decidere la disputa astratta della preferenza da darsi all'uno o all'altro modo di suffragio. Intese di sciogliere praticamente la questione, tenendo conto delle condizioni proprie della Toscana, e più specialmente del suo passato e del suo avvenire. Quindi non esitò nella scelta, e positivamente indicò che la futura Assemblea aver dovesse per base la Legge elettorale del 1848.

E la Consulta fece bene. I° Perchè questa Legge costituisce il diritto pubblico dello Stato, e promulgata dal cessato Governo granducale ha il duplice vantaggio di essere immune da ogni sospetto, e di essere assistita dalla presunzione d'imparzialità e di giustizia. II° Perchè questa Legge istituisce un collegio elettorale libero e indipendente da qualunque influsso, da qualunque seduzione, da qualunque raggiro. III° Perchè questa Legge dettata in un senso schiettamente liberale, offre alle elezioni una larghissima base, ammette e riconosce ogni specie d'interessi, prescinde da ogni considerazione di Governo o di parti, talchè non può dubitarsi

che non assicuri al Paese una sincera e libera rappresentanza. IV° Perchè la rappresentanza che esce dalla nostra Legge elettorale è la sola che possa dar forza a qualunque governo, la sola che possa tener luogo delle forze materiali che mancano, la sola che ci dia garanzie di ordine, e di quiete durevole.

La Toscana non è nelle condizioni in cui era la Francia quando col mezzo del suffragio universale si rialzò a nuova vita. Non vi è bisogno di dimostrarlo.

La Toscana d' altra parte era nel diritto di valersi delle sue Leggi qualunque esse fossero. Niuno può sindacare l' opera nostra, nè arrogarsi la pretesa di condannarla solo perchè non gli piace.

II.

La Legge elettorale richiamata in vigore dalla Consulta, resulta da due diversi atti legislativi. Quello del 9 marzo, e l' altro del 26 aprile 1848.

In ordine a questi due atti legislativi sono elettori in Toscana:

I. Tutti i possessori di beni stabili che abbiano nel distretto elettorale una rendita imponibile di lire 130, e che per conseguenza pagano ragguagliatamente una tassa prediale di circa lire 30.

II. Tutte quante le capacità indipendentemente da qualunque tassa, cioè:

a) I Professori insegnanti ed emeriti delle Università toscane.

b) I Magistrati dei Tribunali Collegiali, e del pubblico Ministero.

c) I Parrochi, Cappellani curati, i Sacerdoti laureati, i Canonici delle Cattedrali.

d) I Professori delle Accademie di Belle Arti, e i Professori dei pubblici Collegi e Licei.

e) I membri ordinari ed emeriti della Società Economico-Agraria di Firenze.

f) Gli Avvocati dopo tre anni di esercizio.

g) I Procuratori laureati dopo tre anni di esercizio.

h) I Notari di rogito esercenti da tre anni.

i) I Medici e Chirurghi matricolati da tre anni.

k) Gli Ingegneri laureati da cinque anni, o addetti da cinque anni al Corpo degli Ingegneri.

l) Gli Ufficiali dell' esercito fino al grado di Capitano inclusive.

m) Gli insigniti degli ordini Toscani.

n) I Membri delle Camere di Commercio.

o) I direttori delle Società anonime, Banche di Sconto, Casse di Risparmio.

p) I Professori onorari delle Università toscane, e delle Accademie di Belle Arti.

q) I Membri ordinarii ed emeriti della Accademia della Crusca, dell' Accademia Lucchese, di quella dei Fisiocritici di Siena.

r) I Bibliotecarii, e Sottobibliotecarii delle pubbliche librerie.

s) I Laureati da cinque anni in Belle Lettere, Filosofia, e Scienze Fisiche e Matematiche.

t) I Professori di Belle Lettere, e Filosofia nei Collegi, Seminari, Scuole pubbliche e comunali.

u) I Farmacisti matricolati da cinque anni.

III. Finalmente tutti coloro che pagano non meno di lire dieci di tassa di famiglia.

Questa legge già di per sè molto più larga e liberale che non sia quella del Piemonte, ha ricevuto una grandissima ampliazione, per un mutamento avvenuto nel reparto della tassa di famiglia. E tale circostanza non sfuggì alla attenzione della Consulta.

La Legge del 1848, dopo aver dato il diritto politico ai possessori aventi una rendita di lire 130, ed a tutte le capacità indipendentemente da qualunque tassa, lo attribuiva egualmente a coloro che pagavano non meno di lire 10 di tassa di famiglia, e così in questa categoria vi comprendeva i pubblici impiegati, i capitalisti, i commercianti, e gli esercenti qualsivoglia industria e professione.

Nel 1852 la *tassa di famiglia* venne soppressa, e gli fu sostituita la *tassa* detta *personale*, la quale ha per base di reparto la rendita presuntiva che ciascuno ritrae sia dai possessi, sia dai capitali, sia dall'esercizio di qualunque professione o industria. Questo mutamento ha portato due conseguenze gravissime.

I. Che sono stati sottoposti alla tassa personale di lire 10, ed anche maggiore, moltissimi di coloro che sui ruoli della tassa di famiglia figuravano nelle infime classi dei paganti al di sotto delle lire 10, e viceversa figurano oggi nelle classi superiori coloro che nel 1848 figuravano nella classe dei paganti quella tassa. Per esempio, sui ruoli della Comunità di Firenze, i paganti nel 1848 le lire 10, figurano oggi nella classe ventottesima che paga lire 25. Sui ruoli della mia Comunità, cioè di Pescia, e delle Comunità limitrofe, figurano tra

i paganti le lire 10, quelli che nel 1848 figuravano perfino nella infima classe di lire 2.

II. Che il numero degli elettori nelle città è cresciuto di un terzo, e nella campagna è duplicato. Firenze che nel 1848 dava 3134 elettori, nel 1859 ne ha dati 4819. Pescia, che in gran parte è comunità rurale, ha dato 616 elettori, mentre nel 1848 ne dette soltanto 328.

Quindi ne è avvenuto che mentre nel 1848 i contadini come che paganti una tassa di famiglia inferiore alle lire 10 erano quasi esclusi dalle liste elettorali, si leggono oggi iscritti in quelle che servirono di base alle ultime elezioni per modo da duplicare il numero degli elettori.

Dagli spogli che mi sono procurati dei dazzaioli delle diverse Comunità mi resulta infatti che pochi sono i contadini i quali avendo a mezzeria un podere ragionevole non paghino lire 10 di tassa personale, mentre è grande il numero di coloro che ne pagano 15, 20, ed anche di più.

È evidente che un contadino la cui rendita presuntiva è rappresentata dalla metà dei frutti di un podere che serva alla sussistenza della sua famiglia, egli si trova in una condizione economica assai più vantaggiosa che un povero proprietario il quale abbia una rendita imponibile di lire 130 o al disotto. Quei contadini che pagano una tassa personale al di sotto di lire 10, appartengono ai poderi d'infima classe, che sono per così dire lo scarto della industria campestre, e quasi mancano degli elementi che occorrono per dirsi poderi. Nella fattoria di *Meleto* del marchese Ridolfi

composta di 21 poderi, cinque famiglie coloniche soltanto pagano al di sotto di lire 10. In quella di *Brolio* del barone Ricasoli, composta di 60 poderi, cinquanta famiglie figurano nelle liste elettorali come paganti la tassa legale. Nelle fattorie Corsini di *Vaglia* e delle *Corti*, la prima di 44, e la seconda di 27 famiglie, non vi sono che 16 famiglie in tutto che non giungono alla tassa contemplata dalla legge agli effetti elettorali.

È questo un fatto importantissimo del quale vedremo in seguito i resultamenti, e che già serve di risposta perentoria a coloro, i quali spargendo che dalle nostre elezioni sono stati esclusi i contadini, vogliono arguirne e supporre, che il voto dei contadini avrebbe data una rappresentanza diversissima da quella ottenuta.

III.

Le previsioni della Consulta non fallirono. La legge elettorale che ha servito di base alle nostre elezioni, modificata per il mutamento avvenuto nel reparto delle tasse, ha recato la cifra di 68,311 elettori iscritti, cifra quasi doppia di quella che si ottenne nelle elezioni del 1848. Ragguagliata questa cifra sulla Popolazione Toscana che secondo l'ultimo censimento è di 1,806,940 individui, offre per resultato che ad ogni cento abitanti sono toccati circa quattro elettori. E se questo numero è piccolo comparativamente al suffragio universale, è grandissimo rispetto a tutte le leggi elettorali delli Stati Costituzionali dell' Europa.

Essendomi fatto carico di spogliare diligentemente

gli atti elettorali esibiti alla Assemblea per la verifica dei poteri ho costatato.

I. — Che l'aumento del numero degli Elettori si è verificato appunto nella categoria dei paganti la Tassa personale, lo che vuol dire quanto alle Comunità Rurali (costituenti il maggior numero) nella classe dei Contadini. Nel distretto di *Castel Fiorentino* sopra 1103 elettori, 52 rappresentano la capacità, 242 il possesso, 809 la tassa personale. In quello di *Bagno a Ripoli* sopra 1422 elettori, 73 rappresentano la capacità, 164 il possesso, 1185 la tassa suddetta. In quello del *Galluzzo* sopra 1863 elettori, 35 rappresentano la capacità, 299 il possesso, 1529 la tassa. Nel distretto del *Borgo a Buggiano* sopra 739 elettori, 33 rappresentano la capacità, 218 il possesso, 488 la tassa. Nel distretto *di Capannori* sopra 1511 elettori, 95 rappresentano la capacità, 671 il possesso, 745 la tassa. In quello di *Asinalunga* sopra 1121 elettori, 107 rappresentano la capacità, 235 il possesso, 759 la tassa. La stessa proporzione si verifica presso a poco in tutti gli altri distretti, talchè se ne può dedurre che i paganti la Tassa cioè i contadini livellari, o mezzaioli rappresentano quasi la metà degli elettori iscritti. E non può essere altrimenti giacchè i possessori aventi una rendita imponibile di lire 130 non oltrepassano in Toscana il numero di trentamila.

II. — Che mentre la Legge elettorale non riconosce valida elezione se non concorse a rendere il voto il terzo più uno degli elettori iscritti, e mentre nel 1848, malgrado il numero tanto inferiore degli elettori fu di poco oltrepassato il numero legale, nelle ultime ele-

zioni, il numero degli elettori intervenuti in quasi tutti i Distretti ha oltrepassata la metà degli iscritti, ed in alcuni ha raggiunto i due terzi.

III. — Che mentre in ordine alla Legge è condizione per essere eletto che si riunisca la metà più uno dei voti resi, quasi tutti i deputati riunirono oltre i due terzi dei voti, sicchè in 7 distretti soltanto per la divisione dei voti resi nel primo squittinio, fu necessario il secondo squittinio di ballottazione.

Questi resultamenti esattissimi degli atti elettorali i quali provano il grande interesse che prese alle elezioni qualunque classe di cittadini, l' intervento copioso dei campagnoli, e la concordia degli elettori, sono anche più importanti per due circostanze le quali si verificarono nelle elezioni presenti, cioè; I° l' eccessivo calore della stagione, il quale impedì che nelle campagne specialmente gli elettori più lontani andassero a rendere il voto al capoluogo distante quindici, ed anche venti miglia dalle loro abitazioni; II° gli intrighi della parte retriva che non trovandosi in forze per lottare a viso aperto nelle elezioni, non solamente si astenne (solito sistema), ma con ogni maniera d' intrighi non ignoti alla pubblica autorità cercò di attraversarle, onde non riuscissero. In un distretto elettorale fu notato il non intervento assoluto dei contadini di cinque grandi fattorie. La temperanza che mi sono imposta mi vieta di entrare in ulteriori particolari. Mi basti di allegare genericamente il fatto, per costatare l' artifizio adoperato in mal tempo, e senza successo, e perchè risalti maggiormente il morale e politico significato delle elezioni.

Sicchè tenuto conto delle naturali inerzie, tenuto conto degli indifferenti, il cui numero è sempre grande anche presso i popoli più assuefatti all' esercizio dei diritti politici, tenuto conto delle circostanze sopravvertite, il numero dei votanti oltrepassò la nostra stessa espettativa.[1]

IV.

Chi ponesse in dubbio la libertà assoluta delle ultime elezioni, mentirebbe alla propria coscienza, ed insulterebbe sfacciatamente a quella di tutto il Paese.

[1] Il seguente prospetto è il resultato esattissimo degli atti elettorali.

Numero dei COLLEGI.	COMPARTIMENTI.	Numero degli ELETTORI.	Numero dei VOTANTI.
34	Compartimento Fiorentino. N°	30227	14569
13	» Lucchese. . »	10930	5464
11	» Pisano . . . »	6969	3966
9	» Senese . . . »	6828	4058
10	» Aretino. . . »	8372	3836
5	» Grossetano. »	2112	1440
5	» Livornese . »	2873	1907
N° 87	Totale . . . N°	68311	35240

Quindi ne deriva che il numero dei votanti ha oltrepassato complessivamente la metà del numero degli Elettori iscritti di 1090.

La libertà delle elezioni è assicurata prima di tutto dalla Legge. Imperocchè mentre altrove è accordata alle autorità Governative larghissima partecipazione nella procedura elettorale, la Legge toscana ne affida la direzione quasi esclusivamente alle autorità municipali, lo che vuol dire, fra noi, ad ufficiali popolari indipendenti affatto dal Governo e dai suoi ufficiali. Questa prima sostanzialissima condizione di libertà che è tutta propria della Legge toscana, non solamente fu religiosamente mantenuta, ma fu anche allargata, perchè il Governo, sia per assicurare maggiormente la libertà delle elezioni, sia per affrettare la convocazione dell'Assemblea, rinunziò questa volta a tutte le garanzie che sono scritte nella Legge a suo particolare vantaggio, ed accrebbe conseguentemente l'azione delle autorità municipali.

Aggiungasi a questo che il voto è segreto, e che il voto deve essere scritto, e scritto dall'elettore o da persona di sua fiducia nel locale stesso delle elezioni. Ciò garantisce la libertà dell'elettore, e lo assicura ad un tempo dai pericoli della circonvenzione e dei raggiri. Nè basta. Tutti gli elettori sono eligibili purchè abbiano 30 anni, ma devono appartenere al distretto o per il possesso, o per il domicilio. Dunque i candidati necessariamente cogniti agli elettori.

Negli altri paesi il Governo presenta o fa presentare i suoi candidati. Questo sistema che non allignò in Toscana nel 1848, non vi allignò nemmeno adesso. Il Governo Toscano lasciò fare i diversi comitati che si formarono da per loro nei diversi compartimenti, e che fecero tutto. Quindi ne avvenne perfino che se ne

formassero alcuni tutt' altro che benevoli al Governo; quindi ne avvenne che alcuni egregi cittadini che il Governo avrebbe voluto nell' Assemblea non furono eletti; quindi ne avvenne che gli ottantasei distretti elettorali inviarono all' Assemblea Rappresentanti quasi esclusivamente locali, quasi ignoti al Governo, e non aventi con esso relazione alcuna di dependenza, di clientela, di omaggio. Ma tutti gli eletti uscirono dovunque dalle viscere intime del paese, conosciuti dai propri elettori, dei quali seppero meritarsi la stima e la fiducia, gelosissimi della propria indipendenza, insofferenti di qualunque influsso governativo, propugnatori schietti e sinceri delle idee, delle opinioni, degli affetti, della volontà delle popolazioni. Uomini di opinioni provate, e molto accosti al Governo non riuscirono ad essere eletti, perchè non crederono di dover fare una professione aperta delle loro opinioni politiche nei comizi elettorali.

Rammentiamo tutti gli scandali deplorabili che ebbero luogo nelle seconde elezioni costituzionali del 1848, quando veramente una fazione voleva impedire che fossero eletti coloro che non gli andavano a sangue. Questa volta le elezioni si compirono il giorno sette di agosto in tutta Toscana. Era giorno di domenica, giorno in cui più facilmente nelle città e nelle campagne le radunate di popolo facilitano l' opera dei faccendieri e degli eccitatori al disordine. Il giorno delle elezioni che pure da molti valentuomini era temuto, fu uno dei giorni più tranquilli e più sereni della Toscana: della Toscana che non ha circoli, nè bigonce di demagoghi, ma non ha nemmeno un apparato tale di forze

che bastasse a reprimergli ove ci fossero, e la cui quiete è affidata soltanto alla prudenza del Governo, alla fiducia che ha saputo meritarsi, al senno civile, al sentimento del dovere, alla carità patria dei Cittadini.

Lo spoglio degli atti elettorali offre prova luminosissima della libertà delle elezioni, giacchè in quasi tutti i collegi dopo coloro che ottennero il maggior numero dei voti, noi troviamo candidati di ben altro colore, ed il cui nome (che volentieri sopprimo) equivale ad un programma politico assai diverso, che sebbene in piccol numero ebbe pure i suoi liberi partigiani nelle elezioni. Eppure non un ricorso venne presentato alla Assemblea, ed una sola elezione venne annullata per le irregolarità di cui l' Assemblea fece ragione ! [1]

V.

Se la Legge elettorale non dasse la vera rappresentanza del Paese, o se le elezioni fossero state artifiziosa fattura di una fazione tiranna (come dicono certuni), l' Assemblea che uscì dalle urne elettorali avrebbe conservata la effigie e i caratteri della sua viziosa origine. Sappiamo per esperienza quali sono i nomi che escono dalle urne elettorali nei tempi di sconvolgimenti politici, e quando le elezioni sono opera e ispirazione delle passioni popolari.

L' Assemblea Toscana la quale era composta di 172 Rappresentanti, si divide nelle classi seguenti:

[1] *L'Univers* da questo annullamento trae pretesto per censurare le elezioni. Meschino artifizio di parte. Mi pare che naturalmente provi la regolarità che ci fu in tutte le altre.

I. — Due Principi : Strozzi e Corsini.

II. — Un Barone : Ricasoli.

III. — Ventinove tra Marchesi e Conti : cioè Alessandri — Bartolommei — Borghesi — Cambray Digny — Gino Capponi — Caselli — Gentile Farinola — Feroni — Franceschi — Gaci — Garzoni — Della Gherardesca — Ginori — Incontri — Mannelli Galilei — Mannelli Riccardi — Mansi — Marescotti — Masetti da Bagnano — Moretti — Mozzi — De Nobili — Orsetti — Piccolomini — Ridolfi — Sardi — Della Stufa — Torrigiani — Venturi.

IV. — Dodici Cavalieri : Altoviti Avila — Biondi Perelli — Carega — Collacchioni — S. Fenzi — Gentili — De Pazzi — Peruzzi — Prini — Ricasoli — De Rossi — Salvetti.

V. — Sei Militari : Generale Cav. Belluomini — Maggiore Balzani — Tenente Lapini — Colonnello Malenchini — Tenente Cav. Michelozzi — Tenente Rubieri.

VI. — Dieci Professori e Letterati : Busacca — Bianchi — Corsini — Cipriani — Giorgini — Montanelli — Thouar — Vannucci — Studiati — Zannetti.

VII. — Quattro Ecclesiastici : Lambruschini — Contrucci — Priore Del Re — Canonico Verità.

VIII. — Quattro Magistrati : Presidente Bani — Vice Presidente Puccioni — Consiglier Coppi — Consiglier Poggi.[1]

[1] Il Commendatore Bani Presidente della Corte di Cassazione fu eletto Deputato di Greve. Ma la sua grave età, e gli incomodi di salute gli suggerirono di ricusare il mandato. L'As-

IX. — Trentuno Avvocati: Andreucci — Barzellotti — Della Bianca — Biozzi — Caldini — Cerretani — Cempini — Del Chiappa — Fabbrizi — Fantozzi — Frullani — Galeotti — Giera — Guarnacci — Dell' Hoste — Mari — Martinucci — Massei — Mazzoni — Menichetti — Mordini — Orselli — Panattoni — Pellegrini — Petri — Del Re — Salvagnoli — Sergardi — Strigelli — Ticci — Vivarelli Fabbri.

X. — Quarantacinque dottori in legge e scienze: Angeli — Angelici — Bazzanti — Becchini — Becherucci — Benini — Bichi — Binard — Boddi — Carducci — Castellini — Ciardi — Cini — Fabbrini — Fedeli — Ferri — Ferrini — Franceschini — Gemelli — Gentili — Ghezzi — Giovagnoli — Grassi — Di Lupo Parra — Malenchini — Manganaro — Mangini — Marini — Marruzzi — Minutelli — Morandini — Morosoli — Nelli — Palmi — Panattoni — Passeri — Ricci — Romanelli — Ruschi — Tonietti — Vaccà Berlinghieri — Visani — Viviani.

XI. — Due Ingegneri: Boddi — Lapini.

XII. — Cinque tra Banchieri e Manifatturieri: Adami — Fenzi — Cini — Corsi — Scoti.

XIII. — Venti Notabili: Baldini — Carlotti — Casamorata — Castelli — Falconcini — Franchini — Giannini — Gori — Guillichini — Lapini — Lowlei —

semblea, sebbene le dispiacesse di vedersi priva dei lumi di questo bravo ed integerrimo Magistrato, accettò la renunzia. Convocato altra volta il Collegio, ne uscì eletto il signore Avvocato Tommaso Corsi. Fu appunto questa elezione che l'Assemblea con vivo rincrescimento dovette annullare per le irregolarità ivi commesse.

Magnani — Meuron — Orsini — Pierotti — Di Prato — Rossi — Tolomei — Tommasi.

Le elezioni ci dettero adunque un'Assemblea per la massima parte formata di uomini nuovi alla vita politica, di uomini i più stimati, e i più influenti per censo e per civili virtù, di uomini alcuni dei quali, come disse recentemente l'Inglese Cobden, potrebbero sedere fra i Pari d'Inghilterra; di uomini conservatori per indole, per abitudini, per interessi, per posizione, di uomini che rappresentano veramente la Toscana, il suo modo d'essere, i suoi bisogni, le sue opinioni, le sue speranze, i suoi timori.

In tal modo l'Assemblea Toscana mentre giuridicamente rappresenta il corpo degli elettori, moralmente e politicamente considerata rappresenta molto di più:

Rappresenta le tradizioni, e la civiltà del Paese, perchè vi sono i nomi più famosi e più cari della sua Storia, e i più illustri per cultura letteraria e per virtù cittadine.

Rappresenta la grande proprietà fondiaria, giacchè noi vi troviamo molti nomi che figurano nelle poste maggiori del pubblico censimento.

Rappresenta le legittime influenze che la reputazione personale, la ricchezza, la scienza, l'esercizio delle professioni utili, le clientele assicurano a chi le possiede, sui diversi ceti delle popolazioni.

Rappresenta le idee di ordine e conservative della Toscana, che cerca nella sodisfazione dei sentimenti nazionali di sfuggire al pericolo di nuove crisi politiche tanto calamitose per la sua morale e materiale esistenza.

Ogni deputato deve considerarsi come la cima di una piramide, le cui basi assidonsi ben più largamente che sul numero dei 68,314 cittadini che si leggono iscritti nelle liste elettorali.

È questa l'Assemblea Toscana che alcuno si dette l'aria di far credere che fosse un'accozzaglia di demagoghi o di disperati.

VI.

Le cose dette finquì ci pongono in grado di rispondere anche più direttamente ai partigiani del suffragio universale. Confutati colla evidenza dei fatti quando insinuavano che i contadini fossero stati esclusi dalle elezioni, saranno anche meglio confutati con argomenti di ragione quando s'infingono che il suffragio universale avrebbe offerto un diverso resultamento nell'Assemblea.

Le elezioni in tutti i paesi di questo mondo sono frutto delle influenze legittime esercitate dagli uomini più conspicui, e più ragguardevoli per censo, per fama, per clientele. Basta adunque leggere i nomi dei deputati eletti per essere convinti, che allargandosi quanto si voglia la base elettorale, gli stessi individui che presentaronsi come candidati ai 68,314 elettori sarebbero stati eletti dai 250,000 individui quanti approssimativamente possono essere i cittadini maggiori di 25 anni che sarebbero stati ammessi al suffragio universale.[1] Ciò per la ragione evidente che non vi

[1] La popolazione maschile è di circa 900,000. Gli individui di 25 anni capaci di rendere il voto, si valutano circa un quarto del totale.

sono, nè vi possono essere influenze che bastino a vincere la influenza loro moltiplicata per quella dei 68,314 elettori, o se vuolsi dei 35,240 votanti che fecero uscire quei nomi dalle urne elettorali.

I partigiani di altre opinioni che non riuscirono a disturbare le elezioni, non sarebbero riusciti nemmeno a convertire in loro prò il suffragio universale. Se la Consulta lo avesse prescelto avrebbero strillato come aquile ferite contro un suffragio che assicurava la prevalenza a quello che chiamano con elette parole *popolaccio ebbro e prezzolato.*

Parlo di libere elezioni, perchè guai per tutti noi, se il Governo avesse prescelto il sistema più spedito di aprire in ciascuna Comunità dei registri per *sì* e per *nò* a guisa di plebiscito. Allora sì che certuni avrebbero gridato all'assassinio, alla ciurmeria, al finimondo! Ma il Governo non si lasciò tentare dalla prontezza e facilità dell'espediente.

Chi ha tenuto conto della storia dell'ultimo decennio; chi ha veduto crescere gigantesca la opinione nazionale a misura che le antipatie crescevano contro i proconsoli, e fautori dell'Austria; chi ha veduto partire 10,000 giovani volontarii per la guerra d'indipendenza: chi ha assistito allo spettacolo miserando di dinastie che partivano un dato giorno in mezzo ad un popolo fattosi come testimone, calmo ed indifferente di un fatto reciprocamente inteso e convenuto: chi ha riflettuto alla mirabile concordia degli animi in questi quattro mesi di Governo provvisorio: chi tiene conto delle voci e delle parole più spesso udite e ripetute non dico nelle grandi città, ma negli angoli più

remoti della Toscana; chi osserva nei villaggi più modesti, la folla che si accalca ad un misero caffè ovvero ad una povera farmacia nell'ora in cui giunge il *Monitore*; non può dubitare un momento solo dei resultamenti che sarebbonsi ottenuti dal suffragio universale. Bisognerebbe che la Toscana fosse sostanzialmente diversa da quello che tutti vedono, che tutti sentono, che tutti possono giudicare.

I dati statistici vengono anche a soccorso del mero ragionamento. Non parliamo delle città, perchè niuno vorrebbe o saprebbe dubitare che il suffragio universale potesse nelle città essere austriacante o retrivo. Ed infatti gli ipocriti encomiatori di tale specie di suffragio, non parlano delle città, ma parlano delle campagne.

Sopra il totale della popolazione Toscana, che, secondo l'ultimo censimento (come notai superiormente), è di 1,806,990 anime, la popolazione, così detta delle campagne, figura per 1,449,000 anime. Ma è da notarsi una specialissima circostanza che abbatte e rovescia la Tesi degli avversari.

La popolazione Toscana che dicesi delle campagne, in contrapposto di quella delle città propriamente dette, per effetto della nostra storia e della nostra rurale economia, non vive tutta nella aperta campagna, distribuita per casolari, o per villaggi di agricoltori, ma vive per la minor parte sui così detti poderi, e per la maggior parte in frequenti, grossi, e popolosi gruppi che non sono città, ma sono terre, borghi, castelli, che ad ogni passo s'incontrano da chi per qualunque parte percorra questo paese così ricco

di memorie e di tradizioni municipali. Quindi pochissime sono le Comunità veramente rurali, composte cioè di proprietarii e di agricoltori sparsi nei diversi poderi. Il maggior numero, direi quasi la totalità delle nostre comuni, ha un capo luogo popoloso, sia terra, borgo, castello, cui convergono tutti gli interessi della campagna circostante, dove risiede il Giusdicente, dove ha sede il Comune, dove stanno il medico, il farmacista, il notaro, il maestro, e dove la popolazione si accresce e si aumenta tutti gli anni dal rifiuto della campagna, dalle braccia sovrabbondanti alla industria campestre, dallo stesso introdursi e accrescersi di arti e di manifatture.

Secondo i dati statistici i più esatti che ho potuto procurarmi, il numero dei poderi in Toscana, può valutarsi circa 80,000. Pongasi che ciascun podere abbia ragguagliatamente una famiglia di otto individui. la popolazione dei contadini propriamente detti sarebbe di circa 600,000 anime, talchè si può ritenere che tutto il rimanente della così detta popolazione delle campagne cioè per 800,000 anime circa rappresenti la popolazione che vive non sparsa pei campi, ma riunita nelle terre, borghi e castelli.

Ciò posto e ritenuto, mi si vorrà concedere facilmente, che i contadini esclusi dalle elezioni perchè paganti una tassa inferiore alle lire 10, se fossero ammessi a votare per suffragio universale, non tutti voterebbero in senso austriaco e retrivo: e mi si concederà facilmente che moltissimi fra essi anderebbero naturalmente per la stessa strada in cui vanno i loro padroni, i fattori, e i contadini paganti la tassa.

Ma ammessa anche la ingiuriosa sopposizione che tutti i contadini non paganti le lire 10 potessero essere arruolati sotto il vessillo della Reazione, la bilancia elettorale sarebbe più che ristabilita dal proletariato o quasi proletariato delle città, delle terre, dei borghi, dei castelli. Coloro che conoscono le condizioni morali del popolo nostro, coloro cui non sono nuove le gare spesso pericolose fra le plebi dei borghi e il popolo campestre, coloro che hanno pratica delle nostre provincie, delle influenze che agiscono su quelle plebi, dello spirito che informa i loro pensieri, i loro discorsi, le loro abitudini, sono in grado di sapermi dire, se in materie politiche specialmente, ci sia il pericolo che la predica di un retrivo ne possa più che la parola del medico e dello speziale.

Se la Consulta, se il Governo non avessero mirato che all' effetto ; se non si fossero specialmente preoccupati di avere elezioni veramente libere, una Assemblea indipendente, senza macchia, senza artifizi, ed in piena armonia colla coscienza vera del paese, avrebbero avuto ricorso senza esitanza alcuna al suffragio universale.[1]

[1] Chi potesse dubitare tuttavia dei resultamenti del suffragio universale, sappia che la deputazione inviata dalla Toscana al Re Vittorio Emanuele onde presentargli i voti dell' Assemblea ha seco recato :

I. Le deliberazioni di unione votate da 221 Comunità.

II. Un numero grandissimo di privati indirizzi i quali contengono 115,884 firme di sottoscrittori. Non è inutile di aggiungere su tal proposito e per provare la spontaneità di questi fatti, che 21 Comunità non hanno fatta deliberazione alcuna: che quella di *Reggello* votò invece a favore di Leopoldo II; che

La Costituente del 1849 fu pure eletta a suffragio universale. La Legge era in pronto, i modi per adoperarla conosciuti, i resultamenti previsti in antecedenza. Ma appunto perchè il suffragio universale fu adoprato per la Costituente del 1849, non poteva, nè doveva adoperarsi per esprimere adesso i voti legittimi della Toscana.

Rimane poi a sapersi, se tutto menato buono a certi giornali, menato buono cioè che la popolazione campagnola interrogata per suffragio universale avesse risposto in favore della cessata Dinastia, rimane a sapersi io dico, se con tali elementi è egli possibile concepire fra noi un Governo anti-nazionale che non avesse bisogno del puntello di 20,000 soldati stranieri per sostenersi! lascio alla buona fede di ognuno la non certamente ardua sentenza.

VII.

L'Assemblea che fu eletta per esprimere i voti legittimi della Toscana, serve di per sè stessa a ribattere la stolta accusa di coloro, i quali vanno dicendo che il Governo della Toscana sia Governo di fazione.

quella di Firenze fece la sua deliberazione soltanto dopo la pace di Villafranca: che tutte le deliberazioni quanto alla forma, e quante alle modalità onde furono concepite, sono tutte fra loro sostanzialmente diverse; che le firme sono state raccolte per opera privata e senza strepito alcuno, talchè fino ad ieri l'altro ne ignoravo perfino la esistenza.

L'Assemblea nulla seppe nè di quelle deliberazioni, nè di quelli indirizzi.

Imperocchè sarebbe strano che una Assemblea formata della parte più eletta del paese, e che rappresenta la Toscana quale essa è realmente, si fosse riunita colla coscienza intera della propria forza, non per rovesciare alla prima adunanza, ma per legittimare ripetutamente questo Governo.

Sarebbe invero una fazione non mai più veduta nè intesa, questa che è sostenuta e rappresentata da un Governo che da quattro mesi si regge senza soldati e senza sbirri — da 246 Municipii che quasi tutti hanno mostrato ripetutamente coi loro atti di far causa comune con essa — da un corpo di 68,311 elettori — da una Guardia Nazionale già istituita per tutta Toscana — da un esercito di circa 20,000 soldati — da una Assemblea di 172 Deputati — e dal consenso unanime e concorde di tutto il paese.

Ho letto nelle istorie, ed ho veduti anche per esperienza gli andazzi dei Governi di fazione; ho potuto studiare i modi e i costumi di quei Governi, le vesti che indossano, i mezzi che adoperano, i caratteri che li distinguono, i frutti che producono. Ma nulla di tutto questo rassomiglia invero all'attuale Governo della Toscana. Questo Governo, nato dalla necessità, sostenuto dalla pubblica opinione, legittimato dal consenso espresso e tacito del paese, e poi dal voto dell'Assemblea, da quattro mesi che dura in ufficio non altre forze ebbe mai per sostenersi, se non le sole che concorsero a crearlo, quelle cioè della pubblica opinione. Dove sono i pretoriani che ce lo impongono? dove i mezzi violenti ai quali ricorre per reggersi? dove le persecuzioni? dove i perseguitati? Ma è Dittatura!! Lo so; ma è Dittatura

liberamente consentita, ma è Dittatura di cui ognuno sente la necessità, ma è Dittatura legittimata dalle condizioni straordinarissime del paese, e dal libero voto dell' Assemblea. Questa Dittatura impedisce forse la onesta libertà delle opinioni? Coarta forze i Magistrati a condanne inique, a soprusi inumani? Ha manomesse le Leggi del paese con arbitrarie carcerazioni, con sequestri illegali? Ha cacciati senza misericordia dai loro ufficii i servitori della cessata Dinastia? Ha forse proscritti violentemente coloro che non pensano appunto come pensa il Governo? Nulla di tutto questo fece la Dittatura. Nel tempo di maggiori commovimenti non fu torto un capello a nessuno: gli stessi individui che più rappresentavano il caduto regime, furono immuni da qualunque violenza, da qualunque insulto, da qualunque minaccia, da qualunque rampogna. Il popolo dimenticò che ci fossero. Le opinioni, finchè opinioni, furono rispettate, e sono perfino tollerati nelle piazze e nei pubblici luoghi, discorsi tali che meglio potrebbonsi qualificare come sediziose provocazioni. Opuscoli di opposizione circolarono liberamente comunque a dispetto della Legge che li vietava, e perfino nell' aula dell' Assemblea pervennero scritture anonime tendenti a dividere gli animi, ad influire sinistramente sul voto. Chiunque ha voluto fondare un giornale, ha potuto farlo, purchè si uniformasse alla Legge. Se prima dei voti dell'Assemblea, alcuno avesse avuto il coraggio di fondare un giornale nell' interesse di Casa Lorena, il Governo non avrebbegli negata la licenza. I Magistrati furono sempre liberissimi nel pronunziare le loro sentenze; non un processo politico venne fin qui istaurato.

Gli stessi Magistrati amministrativi hanno sentenziato favorevolmente in pro di pubblici funzionarii, che la pubblica animavversione non raccomandava per certo alle simpatie del Governo. I vecchi servitori della Dinastia, o sono sempre nei loro impieghi, o furono rinviati coi compensi accordati dalla Legge a chi serve lo Stato, senza che loro fosse imputato a demerito l'essere stati fedeli a chi li pagava. I partigiani del cessato regime neppure essi patirono molestie di sorta, giacchè non possono lagnarsi dei consigli ministrati a tempo, quando ci fu sospetto che alcuno con ciarle imprudenti si facesse eccitatore di scandali e di tumulti. Liberissimi costoro nell'adoperare i mezzi legali per influire sulla pubblica opinione, non possono lagnarsi, se trovarono impedimento a colpevoli manifestazioni; non potranno lagnarsi, se rinnovando folli tentativi, ora che il paese ha deliberato, saranno trattati e puniti come perturbatori della pubblica pace. Agì saviamente il Governo, allorchè stampando nel *Monitore* una protesta anonima della parte austriacante, invitava i supposti sottoscrittori a metter fuori la firma loro con ampia garanzia di personale sicurezza. Ma essi preferiscono le tenebre alla luce del sole, ed hanno ragione! Il Governo non teme certi piccoli intrighi, essendo pienamente persuaso della loro impotenza; gli disprezzerebbe anche di più, se non fosse il rispetto che deve alle decisioni dell'Assemblea; e se non lo spingesse il sospetto che la pubblica indignazione facesse costare troppo cara agli stessi intriganti una soverchia tolleranza.

Il forestiero che percorra le strade delle nostre città e delle nostre campagne, è in grado di giudicare se

il paese gema sotto il terrore di una fazione prepotente e tiranna.

VIII.

Libere furono le elezioni, liberissima fu nei suoi voti l' Assemblea. E non poteva essere diversamente. Niuno obbligava a presentarsi come candidati alle elezioni: niuno obbligava ad assumere il Mandato degli Elettori. Chi non volle la candidatura, fu libero di rifiutarla, chi non volle accettare il mandato, potè ricusarlo liberamente. Gli uomini che vennero eletti, per il loro grado, per la loro influenza, per la loro autorità erano superiori a qualunque coazione, erano liberi da qualunque impaccio, erano indipendenti da qualunque potere. Un viaggetto all'estero gli avrebbe tutti levati d'impiccio. Riuniti in Assemblea, erano la sovranità del Paese; il Governo era nelle loro mani; tutto dipendeva dal loro volere e dalle loro deliberazioni. La dignità che altri ripone nel sodisfare ad un capriccio di amor proprio, i Rappresentanti della Toscana la riposero invece nel mostrarsi degni del Mandato che avevano ricevuto e nel servire lealmente la Patria; e fu in tutti una nobile gara di abnegazione e di temperanza. Seppero resistere ad un tempo alle seduzioni della propria autorità, ed alle paure artifiziose di un incerto avvenire. Tutti convennero in Parlamento colla tranquilla persuasione di compire un grave ufficio, di compirlo come lo esigevano i voti delle popolazioni e il dovere di cittadino, di compirlo con fermezza sì, ma con quella calma so-

lenne che si addiceva alle circostanze presenti, e alla civiltà del Paese.

Fu quindi unanime intendimento che dovesse evitarsi ogni disputa astratta di diritti, ed ogni specie di legale definizione che nelle nostre condizioni sarebbe apparsa inutile o arrogante, e che tanto in un'Assemblea, quanto in un Congresso, sarebbe sempre inopportuna o pericolosa; fu unanime accordo di tenersi in quei limiti che erano tracciati, sia dall' augusta parola cui specialmente affidavansi le nostre sorti, sia dal decreto di convocazione, sia dalla indole stessa delle cose; fu consentito da tutti che dovessero adoprarsi le forme le più solenni e le più gravi, le quali facessero aperta testimonianza del maturato consiglio, e della fredda deliberazione. Fu sentito concordemente il bisogno, che nelle pubbliche adunanze dovesse evitarsi ogni discussione, onde non ne venisse eccitamento alle passioni, nè fossevi caso si proferisse parola meno che degna della gravità del subietto: fu deciso unanimemente che il voto segreto desse alla Toscana, all' Italia ed all'Europa ampia guarentigia della libertà dei votanti.

Le discussioni intorno alla sostanza delle Proposte, intorno alla forma da adoperarsi, intorno alle parole da dirsi, furono tutte riservate ai nove Ufficii in cui era divisa l' Assemblea, ed ai Comitati segreti da cui furono sempre precedute le pubbliche adunanze.

E negli Ufficii e nei Comitati segreti le discussioni furono calde, moltiplici e svariatissime. Il pensiero di ciascuno spiccò in quelle discussioni semplice e schietto. La volontà della Toscana fu vista scaturire in quei privati colloqui, in quelle confidenziali confe-

renze senza dubbiezza alcuna per molti e non equivoci riscontri. La coscienza di ciascuno in quelle private riunioni potè illuminarsi e schiarirsi, sia riguardo alle necessità del Paese, sia riguardo alla importanza e natura del voto che doveva gettarsi nell' urna.

Ed appunto in quei Comitati segreti l' Assemblea potè conoscere e conobbe i fatti politici, che erano il dato primordiale del deliberare. Nulla ignorò l' Assemblea. Il Governo nulla gli tacque di quanto sapeva. Conobbe i preliminari di Villafranca; conobbe le pratiche della francese diplomazia in pro di una desiderata restaurazione: conobbe le promesse fatte ai Toscani quando al richiamo della dinastia acconsentissero; conobbe le minacce e i pericoli di un rifiuto. L' influsso temuto del Governo Sardo era anche troppo scomparso. Non una parola, non una speranza, non un appoggio veniva da Torino. La protezione del Re Vittorio Emanuele pareva si fosse dileguata il giorno in cui il suo egregio Commissario ci aveva lasciati. Il solo documento diplomatico comunicato all' Assemblea, fu una lettera minacciosa del Ministro degli Affari Esteri di Francia. Le sole parole ufficiali riferite all'Assemblea furono quelle dei successivi diplomatici francesi venuti fra noi con straordinarie e non simpatiche missioni. L' unica pressione che venne esercitata sui voti dall'Assemblea, venne dalla francese diplomazia. Udì l' Assemblea le comunicazioni del Governo: le udì senza sdegnarsi, senza commuoversi, senza sbigottirsi, ma fidando nel proprio diritto, fidando nelle parole non mai smentite, e nel senno magnanimo dell' imperatore Napoleone III,

fidando nella giustizia dell' Europa, non disperò della Patria, non volle transigere colla paura, non si lasciò remuovere dal sentiero che gli era tracciato dalla dignità del Paese e dalla necessità delle cose.

IX.

Le adunanze pubbliche dell' Assemblea erano nel Salone detto *dei Cinquecento:* la maestà del luogo, le tradizioni ivi accumulate, la ricchezza dell' addobbo, lo scelto e numeroso uditorio che vi era raccolto; tutto conferiva ad accrescere la severa solennità degli atti che l'Assemblea stava per compiere. Era la prima volta dopo tre secoli che un popolo Italiano si raccoglieva in libero parlamento di null'altro armato che della santità del diritto, per decidere al cospetto dell' Europa delle proprie sorti. Se un tremito quasi convulso scosse più volte le fibre degli spettatori, il sentimento della morale responsabilità non consentiva ai Rappresentanti del Popolo lo starsene freddi e indifferenti. Questo sentimento si vedeva dipinto nei volti, nella gravità del contegno, nella mirabile disciplina dell' Assemblea.

Gli atti pubblici furono tutti solenni, maestosi, severi, inappuntabili nella sostanza, nelle forme, nelle parole. L' Europa conosce il Messaggio del Presidente dei Ministri, conosce le due Relazioni Andreucci e Giorgini, conosce le due Deliberazioni del 16 e del 20 agosto, e può decidere se io m' inganno nel giudicarle. Lessi in un giornale del Belgio, che il Conte de Reiset avesse riferito al suo governo informazioni sfavorevoli

sulla nostra Assemblea. Ho troppa stima della francese diplomazia e del Conte di Reiset in particolare, perchè io presti fede a simile fola. Al dirimpetto della schietta e sincera verità dei fatti, le parole del Giornalista sono piuttosto un'ingiuria al diplomatico francese, che una offesa all'Assemblea.[1]

X.

La iniziativa delle gravi Proposte la volle quella parte dell'Assemblea che avendo maggiore autorità sul Paese, meno da guadagnare e più da perdere, faceva fede e della libertà del Proponente e della necessità della Proposta. La Nobiltà Toscana, comprese a tempo la opportunità di riguadagnare il campo da cui l'avevano remossa le lusinghe cortigianesche. Fattasi duce, e non serva della parte popolana, oggi si trova a capo del Paese, senza rivali e senza invidie. Applaudita e ammirata da tutti, ha riscattato se stessa dall'oblio in cui era sepolta, dalla noncuranza che la opprimeva, dalla desautorazione che aveva anche troppo tollerata. Ravvivando ad un tratto le tradizioni civili dell'antica grandezza, ha giovato alla Patria, ha giovato alla causa dell'ordine, ha giovato a se stessa. Posta la Toscana nella identica condizione in cui trovossi la Inghilterra nella sua gloriosa rivoluzione del 1688, la nostra Nobiltà ha saputo anche in questo imitare l'esempio della inglese aristocrazia. In nes-

[1] Fu notato che alle due adunanze del 16 e del 20 agosto i Diplomatici Francesi non intervennero. Eravi bensì assiduo sempre l'Incaricato di Affari d'Inghilterra.

sun caso, e comunque volgano le sorti della Patria, l'opera magnanima andrà perduta, nè sarà priva di conseguenze civili.

I nomi dei nobili Proponenti sono già irrevocabilmente consegnati all'Istoria. Abbiansi intera colla gratitudine del Paese, la coscienza del dovere che seppero esercitare, e questo sia loro ampio conforto contro i dardi avvelenati della calunnia e contro le insidiose e celate accuse di coloro che sono troppo bassi per giungere all'altezza di giudicarli.

XI.

Le Proposte e le Deliberazioni dell'Assemblea furono due.

Il giorno 16 d'agosto l'Assemblea dichiarò: « Che » la Dinastia Austro-Lorenese, la quale nel 27 apri- » le 1859 abbandonava la Toscana senza ivi lasciare » forma di Governo e riparava nel campo nemico, si » è resa assolutamente incompatibile con l'ordine e la » felicità della Toscana. Dichiara che non vi è modo » alcuno per cui tale Dinastia possa ristabilirsi e con- » servarsi senza oltraggio alla dignità del Paese, senza » offesa ai sentimenti delle popolazioni, senza costante » e inevitabile pericolo di vedere turbata incessante- » mente la pace pubblica, e senza danno d'Italia — » Dichiara conseguentemente non potersi nè richia- » mare nè ricevere la dinastia Austro-Lorenese a re- » gnare di nuovo nella Toscana. »

Il giorno 20 del mese stesso dichiarò: « esser » fermo voto della Toscana di far parte di un forte

» Regno Costituzionale sotto lo scettro del Re Vittorio
» Emanuele. »

Il segreto dell'urna non impedì che entrambe le volte fosse unanime il voto dell'Assemblea. La prima deliberazione ebbe la unanimità di voti 168, perchè soli tre Deputati erano assenti per pubblico servizio, o per infermità. La seconda deliberazione ebbe la unanimità di voti 163, perchè tre Deputati erano assenti per infermità, due per pubblico servizio, e tre si astennero, per ragioni insindacabili, dal comparire nell'Assemblea.

Ma il voto dell'Assemblea fu unanime ambedue le volte perchè ambedue le volte essa non intervenne a decidere sopra una questione che ammettesse divergenza di opinioni, ma intervenne a manifestare come un Tribunale di Giurati, la mano sulla coscienza, non tanto la volontà e i voti del Paese, quanto ciò che ciascun Deputato credeva fosse richiesto e dettato dalla legge di pubblica salute.

La diplomazia, alla cui suprema sanzione saranno deferiti i voti dell'Assemblea Toscana, sappia intanto e ritenga, perchè tutti ne attestiamo al cospetto di Dio e della giustizia dell'Europa, che quei voti furono liberi, che quei voti consuonano col sentimento quasi universale della Toscana, che quei voti sono la sincera espressione della coscienza di ognuno. Ognuno di noi uscì dall'Assemblea ambe le volte colla mente serena, e l'animo tranquillo.

Le Relazioni Andreucci e Giorgini spiegano maravigliosamente per disteso le ragioni intime di quei voti, e i motivi che le dettarono. Mi sia concesso di rias-

sumere in brevi parole, gli argomenti di convenienza politica che maggiormente influirono su quelle due deliberazioni.

XII.

Le ragioni che motivarono il voto relativo alla incompatibilità della Dinastia Austro-Lorenese coll' ordine e la tranquillità della Toscana, s' intendono facilmente da tutti.

Si aggiustano senza difficoltà i disaccordi tra principe e popolo, che altra causa non abbiano che i vizi del Governo. Nuove leggi, nuove istituzioni, nuove guarentigie, nuovi uomini possono nella maggior parte dei casi ristabilire un compromesso che riconduca negli animi la fiducia scambievole, e faccia obliare i reciproci torti. Quando però i popoli hanno acquistato l' intimo convincimento, che una tale stirpe di principi è incompatibile colla pace del paese, non può parlarsi altrimenti di accordi e di transazioni. La pazienza dei popoli è longanime, nè giungono essi a decisioni estreme se non quando il vaso trabocca. Ma giunto un tal giorno, non può parlarsi di transazioni.

La Inghilterra applaudì alla Restaurazione degli Stuardi; ma vistasi delusa nelle sue espettative, si ruppe definitivamente con essi, e mutò sovrani.

La Francia per due volte fece esperimento di due Case Borboniche; ma poi vedendo che l'una era incompatibile coi principii del 1789, e l' altra non sodisfaceva ai suoi istinti di gloria e di grandezza, non volle più sapere dei Borboni.

La Toscana nel 1849 richiamò sul trono la Dinastia di Lorena: la decennale esperienza ha provato al popolo Toscano che una Dinastia austriaca è incompatibile colla pace del paese.

Mentre storicamente la Toscana altro non fa se non quello che fecero prima di lei Inghilterra e Francia, la Toscana ha una ragione di più per farlo. In quanto che non si tratta per noi di una questione di libertà, ma si tratta di una questione d'indipendenza nazionale; non è questione di principii astratti, ma è questione di razza; non è questione di uomini, ma di cose; non è questione di più o meno bene, ma è questione di essere o di non essere.

Non può chiedersi alla Toscana che richiami sul trono coloro che si chiarirono d'animo ostile verso l'Italia, e fecero mostra di combattere nel campo dei suoi eterni nemici. Non le si può chiedere che apra le porte al proprio nemico. La cessata Dinastia e la Toscana percorrono due strade troppo diverse e contrarie perchè possano mai appaiarsi in un comune intendimento.

Le stesse virtù private della Casa Austro-Lorenese stanno contro di lei. Mostrano la storia e la esperienza quanto sia tenace il vincolo che unisce fra loro i principi di quella stirpe in un solo spirito di famiglia e di conservazione.

Ci dissero di Costituzione, ci dissero di Bandiera nazionale! Ma Dio buono, chi poteva credere alla sincerità di promesse strappate da cupidigia di regno dopo la sconfitta? Come può un principe di Casa d'Austria impugnare il vessillo tricolore che è sim-

bolo di guerra contro la sua Casa? Come poteva in buona fede venirci a dire che egli sarebbe stato principe italiano? La dignità di principe non gli consentiva il farci tali proferte, e quindi non crediamo che ei le facesse.[1] Se veramente le fece, noi Italiani siamo troppo addottrinati in queste faccende, per potervi dar fede.

Non fu capriccio, non fu un sentimento di vendetta, non fu sfogo di odio che non perdona, ma fu denegazione di fiducia che dettò il primo Voto. Tutti eravamo, e siamo convinti, che con principi Austriaci la Toscana non può mai godere un' ora di bene: tutti eravamo persuasissimi che essi, in Toscana, sarebbero causa perpetua di rivoluzione: i più onesti fra i loro

[1] Per intendere il valore morale di certe premesse, e di certe proposte che fortunatamente non hanno tratto in inganno nessuno, si legga e si mediti il passo seguente che si legge nella *Cronique de l'Indépendance Belge* del 24 agosto:

« Le Journal de Francfort continue le cours de ses aveux
» compromettants, en déclarant aujourd'hui que la rentrée du
» Grand-duc Ferdinand de Toscane ne peut pas dépendre des
» promesses que lui imposerait le mouvement toscan, qui se-
» raient peut-être en contradiction *avec ses devoirs de parent*
» *et d'agnat de la maison de Habsbourg Lorraine*. . . . . . .

» A ce propos dement formellement la version que nous
» n'avons pas cru devoir reveler, tant elle a paru, d'abord,
« invraisemblable, et d'après la quelle le cabinet de Vienne of-
» frirait a l' Italie centrale, pour faciliter le rappel des princes
» dépossédés, l'appât d'une constitution de la Venetie en Etat
» indépendant sous le gouvernement d'un Archiduc. »

Del rimanente la recente Protesta del Cavalier Bargagli, pubblicata nella *Nazione*, num. 49, ci toglie ogni scrupolo su questo punto: tanto essa è denegazione compiuta di ogni idea nazionale, di ogni possibile accordo.

devoti lo sanno e lo dicono al pari di noi. I meno onesti non sanno cosa farne, se non gli accompagna la occupazione straniera: quindi l'Assemblea col suo voto servì ad un tempo agli interessi dell'ordine pubblico, agli interessi della causa nazionale, agli interessi della pubblica morale.

Servì agli interessi dell'ordine, perchè il ritorno in Toscana della cessata Dinastia sarebbe causa permanente e incessante di rinascenti tumulti, nei quali la civiltà del paese farebbe inevitabile naufragio.

Servì agli interessi d'Italia, perchè dopo i preliminari di Villafranca, la presenza di un altro principe austriaco nella Italia centrale, consoliderebbe ed accrescerebbe l'influsso di Casa d'Austria, la quale battuta in guerra, risorgerebbe per opera della pace più forte e più potente di prima.

Servì agli interessi della morale pubblica, che sarebbe stata doppiamente in pericolo da una riconciliazione non sincera per nessuna delle due parti, e dalla indecenza di transazioni indecorose che, offendendo la coscienza di ogni uomo onesto, avrebbero reagito sinistramente sul pubblico costume.

L'istinto della propria conservazione, la ragione politica e la morale, giustificano adunque agli occhi di Dio e degli uomini il primo Voto dell'Assemblea.

XIII.

Il secondo Voto era conseguenza inevitabile del primo.

Quando non fosse stato che un omaggio, ovvero la

sodisfazione data ad una idea divenuta ormai sentimento popolare, ciò basterebbe a giustificarlo, ed a mostrarne la necessità, poichè s' intende da ognuno che le idee, ogniqualvolta sonosi trasformate in sentimenti universali, fanno parte integrante della costituzione, direi quasi organica del Paese; lo che vuol dire confondersi colle cause e colle condizioni efficienti dell' ordine, e della pubblica tranquillità.

Quella sodisfazione, la più grande che si poteva dare al sentimento nazionale, era per la Toscana garanzia di ordine interno e di pace durevole.

Ma l' Assemblea non fu mossa soltanto da questo riflesso. Altre e più gravi considerazioni politiche influirono sulla sua deliberazione.

Considerò prima di tutto l' Assemblea, che la Toscana quale essa è, non basta altrimenti a sè stessa nè per l' interno nè al di fuori. Non per l' interno, perchè o le converrebbe renunziare ai benefizi della civiltà, o bisognerebbe la si sobbarcasse a spese sproporzionate colle sue risorse economiche. Non per l'esterno, perchè la questione della spesa diventa sempre più grave adesso che, per i mutati destini d' Italia, le forze militari di altra volta non sono più sufficienti per non mancare al dovere di Stato Italiano. Le ragioni economiche, che in questo scritto non possono svolgersi, influirono prima di tutto sul voto dell' Assemblea, che non aveva titolo nè qualità per pensare o deliberare soluzioni diverse che a quelle ragioni dessero sodisfacimento conveniente.

Considerò poi l' Assemblea le difficoltà che sarebbonsi incontrate per proporre altre soluzioni. Difficoltà

nel seno dell'Assemblea per riunire in pro loro la maggioranza. Difficoltà nel Paese per farle accettare dalla pubblica opinione. Difficoltà più gravi ancora per farle approvare dalla diplomazia.[1]

Il voto di far parte di un gran regno costituzionale sotto lo scettro di Vittorio Emanuele, mentre corrispondeva al sentimento universale del Paese, riuniva altresì in un volere concorde tutti i consensi, e semplificava la questione. Il dilemma che si poneva all'Assemblea, *o Ferdinando IV o l' anarchia*, muoveva appunto dal supposto rifiuto della unione, e dalla impossibilità di sostituirvi un Candidato. L'Assemblea doveva rispondere al dilemma deliberando la Unione, che non era Ferdinando IV, nè l' anarchia. Per timore di un supposto, mettersi in impacci veri, sarebbe stata stoltezza. L' Assemblea non si lasciò cogliere al sottilissimo agguato.

Considerò finalmente l'Assemblea le necessità d'Italia. I preliminari di Villafranca lasciavano l'Austria in Italia scemata invero di territorio, ma non scemata di potenza. Non era luogo a disputare se la Federazione fosse preferibile all'Unità, o questa a quella; il bisogno di creare un grande e forte regno Italiano, che fosse naturale custode della nazionale indipendenza, si offriva naturalmente come principalissimo al pensiero di ognuno. Non dovevasi lasciare in dubbio l' Europa, che vedute di gretto e meschino municipalismo ne potessero più che la idea italiana, che la causa nazionale, che

[1] Queste ragioni le svolsi con certa ampiezza fino dal giugno in una lettera privata ad un insigne uomo di Stato d'Inghilterra.

il dovere di assicurare e costituire la Nazione. Non dovevasi dare al mondo il tristo spettacolo, che il primo atto di un popolo libero fosse un atto di egoismo. Cosa avrebbero detto i nostri fratelli italiani che ansiosamente aspettavano i nostri voti? cosa avrebbero detto i nostri amici di oltremonte che tante simpatie mostravano per le nostre sventure, e tanto interesse prendono per il nostro avvenire? Cosa avrebbe detto la generosa nazione francese, cosa avrebbe detto il suo magnanimo Imperatore, se avendo posto nelle nostre mani il favorire la causa nostra con un voto d'Italianità, e il servire all'egoismo municipale, avessimo esitato nella scelta? La nazione francese e l'Imperatore Napoleone III ne avrebbero arguito essere gli Italiani immeritevoli del sangue e dei tesori della Francia.

L'Imperatore Napoleone III aveva tracciato all'Assemblea Toscana la via del dovere, quando nel memorando Proclama di Milano disse agli Italiani « CHE LA PROVVIDENZA FAVORISCE TALVOLTA I POPOLI CO- » ME GLI INDIVIDUI, DANDO LORO OCCASIONE DI FARSI GRANDI » D'UN TRATTO, MA A QUESTA CONDIZIONE SOL- » TANTO, CHE SAPPIANO APPROFITTARNE. »

Questo stupendo consiglio volle seguirlo la nostra Assemblea, quando col suo voto dichiarò solennemente al cospetto del mondo, che la Toscana voleva fermamente e sapeva essere Italiana.

Furono queste le fondamentali ragioni da cui mosse il secondo voto dei Rappresentanti Toscani; dall'animo dei quali ogni scrupolo era scomparso da che pericoli nuovi fecero sentire agli Italiani la necessità di stringersi più gagliardamente intorno a quel vessillo

che gli aveva condotti alla vittoria, ed era più che mai il simbolo e la guarentigia della loro nazionale indipendenza.

Quel voto che sacrificava al bene dell'Italia l'autonomia Toscana, quel voto che si dava da persone che sapevano qual fosse la importanza del sacrifizio, e si dava in mezzo a tante memorie della passata grandezza, non fu soltanto la espressione di un'idea astratta, non fu puerile sodisfazione di un capriccio, non fu un servile omaggio agli affetti popolari. L'Assemblea convocata per esprimere i voti del Paese, doveva esprimerli quali in coscienza li aveva constatati. Ma l'Assemblea fece e volle fare qualche cosa di più. Volle mostrare la sua italianità, volle porre in essere un atto politico, la cui prudenza e saviezza è oggi constatata da tutta la libera stampa d'Europa.

XIV.

L'Assemblea all'appoggio dei suoi voti invocò ragioni morali e politiche di ordine, di conservazione, d'italianità: ma non gli sarebbero mancate nemmeno ragioni giuridiche, ove avesse creduto opportuno d'invocarle come conseguenze dei fatti che non ometteva di registrare.

XV.

La dinastia di Lorena benemerita invero della Toscana per le Riforme civili operate da alcuno dei suoi principi, non venne a regnare su questo paese nè per

diritto di conquista, nè per elezione popolare, nè per legge di successione; ma ci venne per effetto di una violenza che gli Stati maggiori di Europa vollero esercitare a danno della Casa Medici, e nostro.

Cosimo III dopo la morte del figlio primogenito, accorgendosi pur troppo che la sua stirpe era minacciata di prossima fine, e non volendo che nei congressi d'Europa fossero prese disposizioni concernenti la successione della Toscana,[1] prima pensò di restituire ai suoi popoli la loro naturale libertà:[2] e poi risolvette di stabilire la successione a favore della Elettrice sua figlia prediletta.[3]

È noto l'atto del 27 novembre 1713 col quale il Senato Fiorentino, cui ai termini della elezione di Cosimo I (1537) spettava il diritto di eleggere il sovrano, autenticava e sanzionava, sotto giuramento del segreto, che in mancanza di maschi succedesse sul trono della Toscana la Elettrice.[4] Ed è noto come Cosimo III per difendere la sua libertà contro l'imperatore Carlo VI che tassava l'atto del Senato quasi attentatario alle costituzioni dell'Impero, invocasse il patrocinio del re Giorgio d'Inghilterra. Il quale col mezzo di Stanhope segretario di Stato fece rispondere al Rinuccini legato di Cosimo III in data del 10 giugno 1715

[1] Scriveva al Rinuccini in Francoforte il 31 maggio 1712: « *Abbia* tutta l'attenzione che in codesti congressi non ci sia » coartata la nostra libertà, nè presa risoluzione di disporre » di questi Stati. » — Galluzzi, lib. IX, 1.

[2] Resulta dal carteggio del Rinuccini riferito dal Galluzzi nel luogo sopra citato.

[3] Galluzzi, lib. IX, 1.

[4] Galluzzi, lib. IX, 1.

che all' *oggetto di conservare in Italia la quiete e prevenire i disordini che potrebbero disturbarla..... si offerisce d'impiegare la sua mediazione, e i suoi uffici i più efficaci a favore della Toscana, ovunque ne sia richiesto, e specialmente a favore dell' Elettrice, affinchè questa principessa possa godere tranquillamente della Toscana, e dei feudi che ora possiede il Granduca.*[1]

Ma le arti austriache, sussidiate allora dalla Francia, giunsero a svolgere dai suoi propositi il Gabinetto inglese, e il diritto più sacro che abbia un popolo, quello di scegliersi il proprio sovrano, fu iniquamente manomesso. Prima il Trattato della così detta quadruplice Alleanza del 2 agosto 1718 dispose della successione della Toscana a favore dell' Infante di Spagna. Poi, in forza del Trattato di Vienna del 3 ottobre 1735, fu convenuto che estinguendosi la Casa Medici, la successione della Toscana si deferisse alla Casa di Lorena in compenso delle provincie ereditarie di Lorena e di Bar che questa famiglia cedeva alla Francia.

Appena Cosimo III ebbe sentore che si tentava di sopprimere l' atto del Senato Fiorentino, non mancò alla sua dignità di principe e di cittadino. *È facile* (dice il Galluzzi) *immaginarsi quanto gli fosse sensibile una violenza che gli era usata dalle maggiori potenze.*[2] Egli non rifuggiva nemmeno dal proposito di opporre, sebbene ineguabilmente, la forza alla forza. *Tanto erano lontani i Medici* (dice lo stesso Autore) *dal condiscendere a così strano progetto, che già si disponevano a resistere all' oppressione nel modo che li era possibile,*

[1] Galluzzi, lib. IX, 2.
[2] Galluzzi, lib. IX, 3.

e dare all' Europa il compassionevole spettacolo della più clamorosa ingiustizia che vanti l' Istoria.[1] La vecchia età, le sciagure domestiche, e le lusinghe insidiose di alcuni potentati riuscirono a calmare l' ira di quel principe, sicchè non traesse ad effetto il divisato ardimento. Ma non riuscirono ad impedire le sue proteste. Protestò contro il Trattato della quadruplice Alleanza dinanzi al Congresso di Cambray:[2] Giovan Gastone perseverò nelle proteste fatte dal padre, ed ogni arte fu vana per indurlo ad accedere a quel Trattato.[3] Dovè patire invero lo scorno di guarnigioni spagnuole, e tedesche per garanzia della successione eventuale prima dell' Infante di Spagna, e poi del duca di Lorena; ma non potendo opporre la forza alla forza, gli volle opporre almeno i principii della giustizia cotanto oltraggiati, e protestò di bel nuovo.[4]

Protestò contro i patti e convenzioni statuite dalle potenze, che *non potevano in guisa alcuna conciliarsi colla incolumità e il bene dei popoli e Stati della Toscana, ed anzi ledevano i loro diritti, e annientavano*

[1] Galluzzi, loc. cit.

[2] Galluzzi, lib. IX, 4.

[3] Galluzzi, lib. IX, 5.

[4] Questo atto solenne, rogato dal notaro Sigismondo Landini luogotenente Fiscale, alla presenza dell' abate Giovanni Antonio Tornaquinci segretario di Stato, e dell' auditore Giovanni Bonaventura Neri Badia Consigliere, fu consegnato da Cosimo III il 14 settembre 1731 all' arcivescovo di Pisa cui « tanquam primo Etruriæ Episcopo cognita et aperta sunt » jura populorum et Statuum Etruriæ, et præsertim populi » Florentini. » — (Vedi Zobi, *Storia Civile della Toscana*, tomo I, doc. di n. IV.)

specialmente la libertà del popolo fiorentino.[1] Protestò perchè quei patti non potevano stipularsi senza *violazione aperta del Gius delle Genti, non uditi specialmente i popoli fiorentini, nemmeno per lo scopo di ottenere e conservare, come vantavano, la pubblica utilità e la pace generale dell' Europa, sia perchè per ottenere la pace occorrevano ben altri mezzi, sia perchè è assurdo, secondo le regole manifeste del Gius, che per il comodo universale d' Europa, la sola Toscana ne abbia danno senza alcun giusto compenso e risarcimento.*[2] E protestò a due effetti:

I. Perchè sebbene egli fosse certo di non poter recar pregiudizio al diritto competente ai sudditi dopo la sua morte, intendeva di dichiarare solennemente che egli non aveva mai prestato nè intendeva prestare il consenso agli atti delle potenze, e conseguentemente doversi tali atti reputare nulli ed inefficaci quando anche per caso avvenisse che il suo legato a quelli atti acconsentisse.[3]

[1] « Quæ pacta et conventiones convenire ullo modo ne- » queunt cum incolumitate et felicitate populorum et sta- » tuum Etruriæ, imo eorum jura lædunt, et præsertim Flo- » rentini Populi libertatem infringunt.

[2] « Ideoque absque violatione juris gentium nulla de causa » fieri poterant, florentinis populis præsertim inauditis, neque » ob publicam utilitatem et pacem Europæ universalem ut » jactant parandam et conservandam, tum quia pacis habendæ » plura alia occurrebant media, tunc quia absurdum est secun- » dum apertas justitiæ regulas, quod ad universale Europæ » commodum Etruria sola incommodis obnoxia sit, illis nullo » modo juste compensatis aut refectis. »

[3] « Cum ergo vigore earum litterarum et vigore generalis » plenipotentiæ quam habet d. d. Marchio Bartolommei, con-

II. Perchè gli atti stipulati dalle potenze non potessero mai esser sanati per nessuna specie di prescrizione e di presunzione, e qualunque del popolo anche segretamente avesse facoltà d' interrompere dette prescrizioni e presunzioni, talchè mai in nessun caso il consenso e l' acquiescenza potessero indursi ed allegarsi nemmeno per congetture.[1]

» tingere possit, quod ab eo aliquid exequatur, ex quo in po-
» sterum prætendi posset læsa fuisse jura populorum et Sta-
» tuum prædictorum : si aliquid hujusmodi contingat, sua
» Regia Celsitudo, et si certo sibi persuadeat se suo consensu
» detrimentum inferre non posse juribus suorum subditorum,
» quæ præsertim post ejus mortem illis competunt, tamen ad
» majorem cautelam et ex abundanti . . . . , omni meliori mo-
» do protestatus fuit et protestatur, declaravit et declarat,
» quod nullo pacto assensum præstavit neque præstat ad ea
» omnia quæ ad hunc effectum geruntur Viennæ vel alibi per
» prædictum d. Marchionem Bartolomei . . . . . et ad omnia
» alia quæ alio quocumque modo, quocumque tempore, a qui-
» buscumque pro effectu prædicto fieri possent : et abstraen-
» do consensus ab omnibus actibus prædictis voluit ea omnia
» nullo modo proponi, vel alligari posse in præiudicium dicto-
» rum suorum Statuum et populorum, imo omnia irrita esse
» et nullius momenti et absque efficacia, pro nihilo ad omnes
» effectus reputari tanquam ficta et inania, prout expresse
» omnia meliori modo, declarat, et protestatur. »

[1] « Et propterea in omni tempore quilibet officialis vel
» minister, et etiam alius privatus de Populo nomine prædi-
» cto, et nomine omnium quorum interest, possint hanc præ-
» scriptionem, et quamcumque præsumptionem interrumpere
» coram honestis viris palam, quam in secreto ita ut dici pos-
» sit quod vis et metus seu impotentia declarandi et pro-
» pugnandi in aperto proprii juris semper duraverint : et ne-
» quaquam consensus, et acquiescentia introduci, et allegari
» possit nec etiam conjecturis. »

È questa la protesta di Gian Gastone, di cui tanto hanno parlato gli Storici, e che a ragione può chiamarsi protesta d'indipendenza nazionale contro la dominazione straniera impostaci dalla forza, dominazione che dopo di aver distrutto ogni vestigio di libertà politica, per lungo volgere di anni non seppe e non volle mai acclimatarsi su questa terra, nè farsi Italiana.

Essendo adunque massima inconcussa del diritto pubblico e privato, che l'impotenza ad agire, toglie ed impedisce gli effetti di ogni e qualunque prescrizione anche privilegiata,[1] quella protesta nobilissima mentre ha preservati salvi ed illesi i diritti della Toscana, ha prodotto l'effetto altresì che il titolo vizioso non abbia potuto mai legittimarsi, nè per il lungo possesso, nè per l'acquiescenza dei popoli, nè a favore della cessata Dinastia, nè a favore della Casa d'Absburgo.

XVI.

La Casa di Lorena acquistò il Granducato di Toscana in forza dei preliminari di pace stipulati a Vienna il 3 ottobre 1735, che in pari tempo assicuravano la cessione della Lorena alla Francia: l'articolo II di quei preliminari statuiva che: « La Toscane appartiendra à

[1] Wattel, lib. II, chap. XI, § 144. « Dans les cas de pres» cription ordinaire on ne peut opposer ce moyen à celui qui » allègue de justes raisons de son silence, comme l'impossibilité » de parler, une crainte bien fondée.... le moyen de défense » contre la prescription, a été souvent employé contre des » Princes dont les forces redoutables avaient long temps re» duit au silence les faibles victimes de leurs usurpations. »

» la maison de Lorraine après la mort du présent
» possesseur.

» L'Empereur y mettra des garnisons de la même
» manière que l'Espagne y en avait mis.

» Livourne demeurera Port Franc. »[1]

Questi preliminari però che furono poi trasfusi negli articoli 2 e 4 del Trattato di Vienna del 18 novembre 1738, non stabilivano nè potevano stabilire in favore dell' Impero quei diritti che non godeva per l' innanzi. E siccome a tale concetto resisteva, se non la lettera, lo spirito certamente del Trattato, che doveva ritenersi conforme a quello di Londra,[2] quindi Carlo VI col suo diploma imperiale d' investitura del 24 gennaio 1737 volendo togliere espressamente ogni espettativa di regresso all' Impero, e volendo mantenere quello che già aveva promesso all' Inviato Toscano Bartolommei, che la Toscana, cioè, non rimaneva compresa nella famosa *Pragmatica* concernente la successione degli Stati ereditari di Casa d' Austria, stabilì che la successione della Toscana dovesse regolarsi come si regolava la successione nei ducati di Lorena e di Bar, e che per conseguenza la sovranità della Toscana dovesse appartenere al duca Francesco di Lorena, e suoi di-

[1] Schoell, *Traités de Paix*, tom. I, chap. XV.

[2] Nel Trattato di Londra del 22 agosto 1718 fu stabilito: « Transactum insuper, ac solemniter stipulatione cautum fuit, » quod nullus prædictorum ducatuum ac ditionum, nullo » unquam tempore aut casu possideri possit aut debeat a » Principe qui uno tempore regnum Hispaniæ obtinet, et quod » nullus unquam Hispaniarum Rex tutelam ejusmodi Princi- » pis assumere possit. » —(Vedi Cantini, *Legislazione Toscana*, tom. XXV, pag. 26.)

scendenti maschi per ordine di primogenitura; poi si devolvesse, coll' ordine stesso di primogenitura, al principe Carlo di Lorena suo fratello; ed in ultimo si trasmettesse alle femmine, quando la discendenza maschile della Casa di Lorena venisse a mancare.[1]

Niun diritto adunque di regresso sulla Toscana potea mai vantare la Casa d' Austria in forza del Trattato del 1735, ma solamente un diritto di eventuale successione, in forza dei patti di famiglia del 14 luglio 1763 e 31 luglio 1790, coi quali venne stabilito prima da Francesco, e poi da Leopoldo I, che la Toscana, eretta in secondogenitura, nel caso di estinzione della linea investita dovesse ritornare alla linea primogeniale: lo che non poteva menomamente alterare il diritto pubblico dell' Europa. Anzi l' Editto del 14 aprile, abolitivo del diritto di reversione fra gli Stati Austriaci e il Granducato di Toscana,[2] e le ripetute renunzie di Giuseppe II, di Leopoldo I e di Francesco I, quando successivamente furono chiamati alla dignità imperiale, provano e confermano che al diritto pubblico Europeo con quei patti di famiglia non si volle recare nocumento.

[1] Martens, *Traités de Paix,* I Supplem., pag. 234.

[2] Questo Editto è rammentato nel *Recueil des traités* etc. *concernants l'Autriche et l'Italie,* Paris 1859, pag. 49; dove si cita il *Codex Austriacus,* tomo VI, pag. 336. Nella stessa Raccolta si trovano pure le anzidette Renunzie, alcune delle quali le riporta anche il *Martens.*

XVII.

Ma qualunque fossero i diritti di reversione, o di successione che la Casa Imperiale d'Austria potesse vantare sulla Toscana ai termini dei Trattati antichi, tutti questi diritti scomparvero e cessarono in forza dei Trattati successivi.

Scomparvero in forza del Trattato di Lunéville del 9 febbraio 1805.

I° Perchè in forza dell'articolo V di quel rattato il Granduca di Toscana renunziava a favore del duca di Parma al suo Granducato: « Le Gran-duc » de Toscane renonce à son Grand-duché et à la par- » tie de l'île d'Elbe qui en dépend, lesquels seront » dorénevant possédés par l'infant duc de Parme. Le » Grand-duc obtiendra en Alemagne une indemnité » plaine et entière. »

II° Perchè questa renunzia impersonale veniva stipulata dal capo della famiglia, e quindi comprendeva tanto i diritti della linea secondogenita investita del Granducato, quanto i diritti della linea primogeniale, sia fossero di reversione, sia fossero di successione.[1]

Scomparsi quei pretesi diritti col Trattato di Lunéville, non tornarono altrimenti in vita, anzi rimasero annientati in forza dell'Art. 100 del Trattato di Vienna che è del seguente tenore: « S. A. I. l'Archi- » duc Ferdinand d'Autriche est rétabli, tant pour lui, » *que pour ses héritiers et successeurs,* dans tous les

[1] Schoell, *Des Traités de Paix,* tomo II, chap. XXIX.

» droits de souveraineté et de propriété sur le Grand-
» duché de Toscane, et ses dépendances, ainsi que son
» Altesse impériale les a possédés antérieurement au
» traité de Lunéville.

» Les dispositions de l'Art. 2 du traité de Vienne
» du 3 octobre 1735 entre l'Empereur Charles VII
» et le Roi de France, aux quelles accédèrent les
» autres puissances, sont pleinement rétablies en fa-
» veur de S. A. I. et des ses descendents, ainsi que
» les garanties résultant de ces stipulations. »

Ravvicinando fra loro infatti il Trattato del 1735, l'art. 5 del Trattato di Lunéville, e l'art. 100 del Trattato di Vienna, se ne trae chiara ed incontestabile la conseguenza, che qualunque fossero anticamente i diritti della Casa di Lorena sulla Toscana, questi diritti cessarono colle stipulazioni di Lunéville, e non furono ripristinati col Trattato di Vienna.

Se in fatti si ha riguardo alla lettera del Trattato, se ne deduce che mentre le stipulazioni anteriori erano in favore della Casa di Lorena, le stipulazioni di Vienna sono esclusivamente in favore di Ferdinando III, suoi eredi e successori.

Così la prima parte dell' art. 100 dichiara espressamente che la Toscana è restituita non già alla Casa di Lorena, ma a Ferdinando III, suoi eredi e successori.

Così la seconda parte del medesimo articolo dichiara espressamente che le stipulazioni resultanti dai Trattati precedenti vengono ripristinate a favore di Ferdinando III, e suoi discendenti.

Se poi si ha riguardo allo spirito col quale venne consentito il Trattato di Vienna, una considerazione an-

che più grave viene a riscontro della interpretazione litterale. Infatti la diplomazia che aveva avute gravi difficoltà ad accordare all'Austria la Lombardia e la Venezia, doveva certamente impedire che verificandosi una reversione qualunque della Toscana a favore del ramo primogeniale di Casa Lorena, troppo si accrescesse in Italia la preponderanza di Casa d'Austria. Questa reversione doveva adunque impedirla ad ogni costo, e la impedì di fatto, sia col ristabilire gli antichi Trattati ad esclusivo favore di Ferdinando III e suoi discendenti, sia deducendo esplicitamente in patto il diritto di reversione nei casi tassativi nei quali volle mantenerlo. Così in proposito dei possessi di Casa d'Este disse espressamente nell'art. 98: « *Che i diritti di successione e di reversione stabiliti per i rami degli Arciduchi di Austria relativamente ai ducati di Modena, Reggio e Mirandola, e relativamente ai principati di Massa e Carrara sono conservati.* » Così nell'art. 99 dichiarò egualmente in proposito dei Ducati di Parma, Piacenza e Guastalla, che la reversione di questi paesi sarebbe stabilita d'accordo comune fra le corti di Russia, Francia, Spagna, Inghilterra e Prussia.

Se pertanto il Trattato di Vienna (negli articoli 98 e 99) richiama il diritto di reversione rispetto agli altri Ducati, e non lo richiama rispetto alla Toscana nell'articolo 100 immediatamente successivo, da questo silenzio significantissimo ne emerge necessariamente una discretiva, che conferma in ogni sua parte la interpetrazione litterale.

E conseguentemente è dato dedurne che avendo i Trattati intermedii abolito quello del 1735, tale Trat-

tato non può essere invocato che rispetto alla parte espressamente richiamata in vigore, ed in favore delle persone espressamente ivi contemplate. E poichè la parte del Trattato del 1735 richiamata in vigore non riguarda che le stipulazioni e le garanzie, e queste furono ristabilite in contemplazione soltanto di Ferdinando III e suoi discendenti, bisogna dedurne per logica necessità che la Casa imperiale d' Austria in ordine ai Trattati del 1815, non può vantare altrimenti nessun diritto di reversione sulla Toscana.

La Diplomazia Austriaca, quando ha invocato la pretesa reversione, per sopra fondarvi il suo diritto d' intervenire nelle cose della Toscana, altro non fece che trarre in inganno la opinione pubblica dell' Europa, e la buona fede dei Gabinetti, giacchè essa non poteva equivocare intorno al significato delle stipulazioni di Vienna. E quando per avventura abbandonata la tesi delle reversioni, avesse voluto dedurre le sue pretese dalle *garanzie* che l' articolo 100 aveva richiamate in vigore, due repliche perentorie avrebbero tolto ogni valore ai suoi argomenti. Si poteva replicare, in primo luogo, che le garanzie rammentate nell' articolo 100 altro non erano che quelle resultanti dalle stipulazioni del 1735. E siccome le stipulazioni del 1735 parlano soltanto delle garanzie della successione eventuale verificabile per la morte di Gian Gastone, quindi è che le garanzie dell' articolo 100 furono fedelmente adempiute, quando l' Arciduca Ferdinando fu ristabilito nel possesso materiale della Toscana. Si poteva replicare, in secondo luogo, che qualunque si fossero tali garanzie, in ordine alle teorie di Diritto

pubblico universalmente ricevute, ella è massima notoria che la stipulazione di tali garanzie si applica solamente alle aggressioni esterne, non mai ai moti interni degli Stati,[1] poichè altrimenti la indipendenza degli Stati sarebbe manomessa, e non vi sarebbe ragione che estesa una volta l'efficacia di tali stipulazioni anche alle faccende interne degli Stati, cui il diritto internazionale non giunge, non venisse il giorno in cui altri Principi potessero invocarle ed esigerle a loro favore.[2]

XVIII.

Ma gli antichi Trattati, e i pretesi diritti che da quelli scaturivano, scomparvero tutti rispetto alla Casa Imperiale d'Austria, per il fatto dell'ultima guerra, la quale non tanto ruppe i Trattati particolari che ne furono la occasione apparente, quanto il Trattato del 1815 che ne fu la causa vera. Poichè è massima incontroversa di diritto pubblico che i Trattati internazionali,

[1] Wheaton, *Droit international*, tom. I, troisième partie, chap. II, § 10: « Le traité de garantie est un des contracts in- » ternationaux les plus usuels. C'est un engagement par le » quel un Etat promet d'en aider un autre, si cet autre est in- » terrompu ou menacé d'être troublé dans la jouissance paisi- » ble de ses droits PAR UNE TROISIÈME PUISSANCE. »

[2] Queste identiche ragioni furono esposte dall'Inviato di Venezia in una Nota al signor Drouin de Lhuis, ministro degli affari esteri della Repubblica francese, nel marzo 1849, in replica ad una Nota del Gabinetto austriaco del 25 febbraio 1849, che si legge tra i documenti del Parlamento inglese sulli affari d'Italia del 1849, pag. 164.

sebbene perpetui nel loro contesto, spirano naturalmente nel caso di guerra fra le parti contraenti.[1]

Ciò nei rapporti tra Francia e Austria, poichè nei rapporti tra la Toscana e la dinastia Austro-Lorenese, quei Trattati in nessuna guisa potrebbero invocarsi.

L' Assemblea Toscana non ebbe bisogno di discutere o risolvere questione alcuna di diritto pubblico. In quanto che senza anche tener conto della violata Costituzione, e degli altri fatti che secondo il parere della Commissione sulla Proposta Ginori avrebbero perfino legittimata la insurrezione se la Dinastia fosse stata sempre sul Trono, certo è che l'Assemblea trovava il Trono vacante di fatto, e trovava la Toscana nel possesso della propria sovranità.

Sia perchè la vacanza del Trono erasi verificata, quando la Dinastia il 27 Aprile aveva abbandonato il Paese senza lasciarvi forma di Governo, e così senza alcuna delegazione.[2]

Sia perchè incompatibile col Regno è l'animo ostile manifestato in rovina di tutto il Popolo cui s' impera. E le proteste solenni, e il ripararsi nel territorio nemico, e l' invocare i Trattati che erano causa di guerra, e lo starsi perfino nel campo nemico, intorno al-

[1] Wheaton, *Droit international,* tomo I, troisième partie. chap. II, § 10: « Les traités.... bien que perpetuels dans leurs » termes, ils expirent naturellement.... en cas de guerre en- » tre les parties contractantes. »

[2] Grotius, *De jure belli et pacis*, lib. I, cap. IV, § 9: « Se- » cundo, si Rex aut alius quis imperium abdicavit, *aut mani- » feste habet pro derelicto;* in eum post id tempus omnia li- » ceat quæ in privatum. »

l' animo ostile della Dinastia non lasciavano luogo a dubitarne.[1]

Questi fatti e le conseguenziali regole di Gius che hanno esempi ed applicazione nella storia antica e moderna, ed erano state invocate ed applicate dallo stesso Governo Granducale,[2] ponevano pertanto la Toscana nel pieno e incontrastabile diritto di regolare a suo piacimento il Governo interno dello Stato senza che niuno avesse potuto impedirla,[3] e toglievano forza a qua-

[1] Grotius, *loc. cit.*, § 11: « Quarto ait idem Barclajus, » amitti Regnum, si Rex vere ***hostili animo in totius populi*** » ***exitium feratur***. Quod concedo. Consistere enim simul non » possunt voluntas imperandi, et voluntas perdendi. Quare qui » se hostem populi totius profitetur, is eo ipso abdicat Re- » gnum. »

[2] Sono i principii che servirono di norma al Parlamento inglese nella celebre rivoluzione del 1688. — Vedi Macaulay, *Storia d'Inghilterra*, tomo II, cap. X.

Sono pure i principii che dettarono a Leopoldo II il decreto del 12 maggio 1848, col quale ordinava l'aggregazione delle provincie di Lunigiana e di Garfagnana già abbandonate a loro stesse dall' ex-Duca di Modena. In questo decreto riportato dal Zobi, *Storia civile*, tomo V, n° 96, si legge: « ivi » » Intendiamo che per qualunque siasi contrario caso resti pre- » servato ai popoli che a noi ora si aggiungono quella naturale » libertà per cui possano in ogni evento provvedere a sè me- » desimi, e di essi non venga disposto altrimenti senza il loro » consentimento. »

[3] Wattel, *Droit des gens*, liv. I, chap. III, § 31: « Il est » donc manifeste, que la nation est en plein droit de former » elle même sa constitution, de la maintenir, de la perfection- » ner, et de régler à sa volonté tout ce qui concerne le Gou- » vernement sans que personne puisse avec justice l'en em- » pêcher. »

lunque Trattato si fosse voluto invocare per intervenire a favore della cessata Dinastia.[1]

XIX.

La condizione giuridica della Toscana non mutò nè potè mutare per i preliminari di Villafranca, e ciò per due regole di diritto pubblico, l'una delle quali è conseguenza delle premesse, e l'altra emerge dal testo espresso di quei preliminari quali la fama li fece a noi pervenire.

Emerge dalle premesse la regola che i Trattati di pace fra due potenze belligeranti non possono estendersi a regolare le condizioni interne di un altro Stato indipendente, senza il di lui consenso espresso, e più specialmente se questo Stato partecipò alla guerra come alleato, o come confederato.[2]

Emerge dal testo espresso del Trattato l'applicazione dell'altra regola, che in difetto di espressa stipulazione, si ha per legittimo lo stato delle cose quale è al momento della pace, e quindi non s'intende mai ristabilito lo *statu quo* anteriore alla guerra.[3]

[1] Wattel, *Op. cit.*, lib. II, chap. XII: « Une nation indépen» dante ne reconnait point de juges. Si le corps de la nation » déclare le Roi déchu de son droit par l'abus qu'il en a » voulu faire, et le dépose, il peut le faire avec justice, lors» que ses griefs sont fondés; et *il n'appartient à aucune* » *puissance* d'en juger. L'allié personel de ce Roi ne doit donc » point l'assister contre la nation qui a usé de son droit, en » le déposant. *S'il l'entreprend, il fait injure à cette nation.* »

[2] Wattel, *Droit des gens*, lib. IV, chap. IV, § 15.

[3] Wattel, *Droit des gens*, lib. IV, chap. II: « Chacune des

Queste regole bastano esse sole a svelare lo spirito da cui furono animati i preliminari di Villafranca, se vero è vi si legga scritto che i principi fuggitivi *rientreranno* nei loro Stati.[1] Quando infatti in quei preliminari non fu stipulato, e non poteva stipularsi lo *statu quo ante bellum*, quando alcuno di quei principi aveva perfino abbandonato lo Stato prima che cominciasse la guerra, quando si trattava di questione interna fra principi e popoli, quando la guerra si era fatta appunto perchè cessasse l' abusivo diritto arrogatosi dall' Austria d' intervenire colle sue forze negli Stati Italiani, quella parola inserita nei preliminari di pace non poteva avere altro significato, se non che l' Imperatore Napoleone III nella sua magnanimità non poneva ostacolo alcuno al ritorno dei principi, comunque suoi nemici, se pure dai popoli stessi quei principi fossero spontaneamente richiamati. Era assurdo il supporre che a Villafranca l' Imperatore Napoleone III avesse lasciato sussistere a pro dell'Austria il preteso diritto d' intervento, era più che mai assurdo il supporre che lo volesse esercitare egli stesso.

» puissances qui se font la guerre, prétendent d'être fondée
» en justice, et personne ne pouvant juger de cette préten-
» tion, l'état où les choses se trouvent au moment du traité
» doit passer pour legitime. Et si l'on veut y apporter du
» changement, il faut que le traité en fasse une mention
» expresse. Par conséquent toutes les choses dont le traitė ne
» dit rien, doivent demeurer dans l'état ou elles se trouvent
» lors de sa conclusion. »

[1] Si noti la differenza fra la parola *rentreront*, usata a Villafranca, e la parola *retabli*, che si legge nell'art. 100 del Trattato di Vienna.

Ogni interpretazione diversa, mentre offendendo le teorie più sicure del diritto pubblico, troppo contradirebbe allo scopo stesso che ebbe la guerra, sarebbe poi anche esorbitante per la Toscana, la quale, alleata in guerra della Francia, dopo di aver versato il sangue dei suoi Volontarii, e sopportate ingenti spese per condurre sui campi lombardi la sua armata, al momento della pace, nessun frutto avrebbe ricavato dalla vittoria, ed anzi tutti i danni ne avrebbe ricevuti, come se essa soltanto fosse stata vinta.

Ciò repugna troppo manifestamente alle intenzioni ed alla giustizia dell'Imperatore Napoleone III, il quale disse che i voti dei popoli dovevano essere rispettati, e fece la guerra e la vinse per assicurare la Indipendenza dei Popoli Italiani, non per ricondurgli sotto il giogo della servitù dell'Austria, e dei Principi suoi vassalli. Se l'Austria presume d' interpetrare in modo diverso quei preliminari, non può pretendere che la sua versione possa essere consentita nè dalla Francia, nè dall'Italia, nè dalla civile Europa. L' Imperatore Napoleone III fu anche troppo fedele alla lettera ed allo spirito dei preliminari, quando coi mezzi diplomatici tanto operò perchè i Governi e le Assemblee della Italia Centrale, spontaneamente richiamassero a regnare quei principi, che non avendo più alcun titolo nei Trattati estinti, non potevano cercarlo che in un titolo nuovo, cioè nel libero consenso dei popoli stessi.

Non è mal volere della Toscana, ma è necessità delle cose, se (come notava la Relazione ANDREUCCI) l' Assemblea non potè mostrare, questa volta, all' Imperatore Napoleone III la sua gratitudine, accettando

un consiglio, che sarebbe stato la rovina di questo Paese, ed un suicidio in faccia all' Italia e in faccia al-l' Europa.[1]

XX.

Ma terrà conto l' Europa dei nostri voti? Noi non possiamo farla da indovini. Ma ragioni di politica convenienza ce lo fanno sperare. Imperocchè, ammesso che l' Italia debba appartenere (come dicono) agli Italiani, ammesso che i pretesi diritti d' intervento siano cessati per sempre, ammesso che i voti dei popoli debbano costituire ormai un nuovo coefficiente (come lo esige il Gius) negli assetti d' Europa, non potremmo comprendere come i nostri voti, la cui legittimità fu ripetutamente ammessa e riconosciuta, potessero essere disprezzati: o che ammessi e rispettati in una parte non dovessero esserlo nell' altra. L' Europa non può davvero pretendere di saperne più di noi, in ciò che tocca il nostro essere, in ciò che reputiamo meglio convenga ai nostri interessi; nè è facile alla diplomazia escogitare una soluzione diversa, che convenendo egualmente a lei ed a noi, aggiusti con reciproco aggradimento la grave faccenda della pacificazione d' Italia.

Le difficoltà che avrebbero impacciata l' Assemblea Toscana, se avesse voluto deviare dal proprio sentiero, si presenteranno egualmente alla diploma-

[1] La interpetrazione da me sostenuta è oggi accettata da tutti i Giornali più influenti di Francia e d'Inghilterra, e perfino di Alemagna, e dopo la recente comparsa dell' articolo del *Constitutionnel* non pare se ne possa più dubitare.

zia, il cui senno, e la di cui giustizia, non ci lasciano nemmeno supporre la possibilità di una violenza, che offenderebbe la coscienza pubblica della Europa, e sarebbe principio di nuove complicazioni, come di nuove sventure per tutti.

I popoli dell' Arno non possono esser peggio trattati dei popoli del Danubio. I nostri voti non offendono l' Europa. Niuno può essere geloso di noi; niuno può trovare strano se obbedendo all' istinto di tutti i popoli cerchiamo di ottenere quello che prima di noi ottennero altre nazioni. Ed il magnanimo Imperatore Napoleone III, che ebbe la gloria di sanzionare nei consessi diplomatici e sui campi delle battaglie un principio nuovo che è la sua forza e la sua gloria, non consentirà giammai che questo principio sia sacrificato agli interessi egoistici di coloro che sono suoi e nostri nemici. Molto meno può consentirlo, dopochè riconobbe con atti solenni la libertà che riacquistammo il 27 Aprile, dopochè legittimò in precedenza i nostri voti, dopochè ci fece sapere che se circostanze nuove e imprevedute avevano fermate le sue Aquile vincitrici a mezzo il corso, non voleva abbandonare per questo la causa d' Italia. Questa causa oggimai è divenuta sua, per il doppio vanto di averla creata, e di averla propugnata col suo coraggio, col suo valore, coi pericoli cui si espose in tanti luoghi stati testimonii dei suoi trionfi.

La diplomazia di Europa, supremo tribunale dei Re e dei diritti delle nazioni, non può volere, che nell' Italia Centrale si mantenga e si alimenti un fuoco, che presto o tardi potrebbe divampare in nuovo e più

tremendo incendio di guerra. Se l'Europa vuol pace, consenta che abbia pace vera una volta questa povera Italia in compenso di secolari sventure. Ci accordi di vivere la vita che ci conviene. Lasci le questioni astratte, non metta in bilancia i diritti dei Re coi diritti dei popoli, ma guardi soltanto, come fece l'Assemblea Toscana, alla suprema necessità delle cose. Sa oggimai l'Europa per prova, cosa sono gli interventi, cosa sono le occupazioni militari. Se non vuole che i passati mali si rinnovellino, se non vuole accumulare nuovi pericoli, confermi, come sempre fece sapientemente, col suggello della sua suprema autorità i nostri voti. L'equilibrio dell'Europa che tanto patì per le invasioni austriache nel centro d'Italia, e ne patirebbe vie più se nuovi interventi e nuove occupazioni militari si dovessero aggiungere alle antiche, l'equilibrio dell'Europa non sarà turbato per un accrescimento di potenza che la reale Casa di Savoia acquistasse in Italia.

XXI.

La Toscana fidente nel suo Governo e colla serena tranquillità che nasce dalla coscienza del proprio diritto aspetta calma ed ordinata, come non fu mai per lo passato, la decisione dei suoi destini. Peserà sui potentati una grave responsabilità in faccia alla opinione pubblica dell'Europa e in faccia alla Storia, se quei voti che la Toscana espresse per assicurare la indipendenza nazionale, e per garantire l'ordine pubblico, fossero violati o tenuti in non cale. Questa offe-

sa recata al diritto ed alla giustizia non rimarrebbe invendicata, poichè i mali e le sventure di un popolo cui si niegasse di aver pace e tranquillità, presto o tardi si volgerebbero al danno di coloro che ne fossero cagione, mentre, se i voti della Toscana verranno accolti, eterna gloria ne avrà la diplomazia. La quale coerente a sè stessa, traendo ad atto una seconda volta i principii già proclamati nelle conferenze di Parigi, avrà il vanto d' inaugurare una èra nuova di diritto pubblico, quale è richiesto dal vero spirito del cristianesimo, e dalla schiarita civiltà del secolo nostro.

Quello che da alcuni fu detto che l' Europa avrebbe vinte le nostre repulse col *lasciarci cuocere nel nostro brodo,* per strappare così dalla nostra stanchezza quello che non ottenne colle minacce e colle lusinghe, può essere un pensiero sbocciato nella mente a qualche discepolo di quella Scuola che preferisce l' Alcorano al Vangelo: può essere merce spacciata di seconda mano da chi non trattò mai le faccende degli Stati, o diplomatico novellino creda che il gergo della volgare furberia possa tener luogo di sapienza politica. Ma non sarà mai dottrina che si professi sul serio da alcuno di quelli uomini egregii che onorano la diplomazia del tempo nostro: ma è impossibile che questa infernale politica possa essere accetta e seguitata da quella stessa diplomazia che già nelle conferenze di Parigi si fece propugnatrice di principii nuovi di civiltà e di progresso, e mostrò di volere che su quei principii dovesse assidersi ormai il nuovo diritto pubblico dell' Europa.

Sarebbe una pagina nuova nel libro delle umane

scelleratezze il voler punire coll' anarchia un popolo che chiede l'ordine, e volerlo in preda agli orrori della rivoluzione, solo perchè si ostina nel volere che l' ordine sia secondo ragione.

Ma comunque ciò sia, io non esiterei di farmi mallevadore dei miei concittadini. Il loro senno, la loro prudenza, il loro sapiente contegno saprebbero sventare le inique trame. I nostri nemici, i quali contavano sul disordine, sono stati delusi. Coloro che pensano vincere le resistenze coi pericoli dell' anarchia, fanno male i loro conti. So che i partiti estremi si sono dati l' intesa, so che non mancano eccitamenti di vario genere, so che si conta di scatenare su questa terra italiana gli uccelli di rapina in espettativa di preda, e so perfino quanto si abusi della mensogna e della frode per dividere gli animi concordi. Ma so altresì che la Toscana, come le altre provincie dell' Italia centrale sono risolute di dare al mondo lo scandaloso esempio di popoli che sanno vivere senza principi, ed anche fuori del diritto pubblico d' Europa, più ordinatamente, più concordemente, più tranquillamente, e più moralmente che non abbiano per tanti anni vissuto sotto un Regime che è cessato, e che non deve altrimenti rivivere.[1]

La simpatia che ci mostra la opinione pubblica dell' Europa, le solenni dichiarazioni di benevolenza che

[1] Tutta la stampa europea, meno rare eccezioni, rende giustizia al modo come si condusse la Toscana; e lodando come prudentissimi gli atti del nostro Governo, ammira il *Memorandum* destinato a schiarire i Gabinetti intorno ai voti della Assemblea Toscana.

ci vennero dal Parlamento della libera Inghilterra, la reverenza che a tutti ispirò la lealtà e il coraggio del Re Vittorio Emanuele, ci affidano che le trame artifiziose dei nostri nemici non prevarranno a danno nostro. E più che altro ci affida in queste nostre speranze la giustizia dell' Imperatore Napoleone III, che fu e sarà sempre il migliore e più provato amico che abbia avuto giammai la nostra nazione.

XXII.

L' orizzonte, che era nei giorni decorsi sì fosco e sì minaccioso, in parte si rasserena ora che il prode e leale Re Vittorio Emanuelle II con ardimento pari alla ponderazione accoglie i nostri voti, e promettendoci nuovi aiuti, e nuova e più valida protezione, infonde anche negli animi nostri nuove speranze. Ma sappiasi bene da tutti, e s' imprima nella mente di tutti, che il còmpito nostro non è compiuto; che ben altro ci resta a fare; che non possiamo anc[illegible]irci pienamente sicuri dell' avvenire.

I Preliminari di Villafranca interruppero il corso delle vittorie, troncarono le ali alle speranze degli Italiani. Noi non abbiamo il diritto di sindacare quei preliminari; dobbiamo rispettare il velo sotto cui si celano le ragioni che li consigliarono: possiamo però arguire senza fallo che quelle ragioni furono gravi e possenti. Un Grande Monarca che impera ad una nazione di guerrieri non rinunzia per capriccio al frutto dei suoi trionfi: non abbandona per lievi motivi i suoi disegni: non dimezza senza necessità il suo Programma

Ma noi Italiani abbiamo forse la coscienza di aver fatto per la Patria tutti i sacrifici che deve fare una nazione che vuole meritarsi la sua indipendenza? Il solo Piemonte fece anche troppo. Noi delle altre provincie d'Italia, avvinti nelle catene dell'Austria e del dispotismo, poco più facemmo che dar segno del buon volere. Senza esercito, senza armi, senza denari, se non erano quei generosi volontari che da tutte le parti accorsero quasi fuggiaschi sotto la Santa Croce di Savoia, nessun sussidio avrebbe recato la rimanente Italia a quei fortissimi eserciti di Francia e di Sardegna che combatterono battaglie di eroi. La Toscana stessa poco operò, ed il suo piccolo esercito che anelava alla pugna, ed era degno di prendervi parte, giunse troppo tardi in Lombardia.

Non abbiamo il diritto di chieder conto dei Preliminari di pace: non abbiamo il diritto di lagnarci se la grande opera non è ancora compiuta: non abbiamo il diritto di domandare perchè la Francia non fece sacrifici maggiori.

Di diritti non si parli, ma di doveri, e di due specialmente si parli.

Nostro primo dovere egli è di mostrarci grati e riconoscenti con tutte le forze dell' animo nostro verso il magnanimo Imperatore Napoleone III, e verso la generosa Nazione Francese, per la cui mercè una gran parte d' Italia è emancipata o può emanciparsi da ogni influsso straniero, per la cui mercè una gran parte d' Italia vive oggi questa vita, così nuova, così pura, così intera, e per la cui mercè noi acquistammo la facoltà di esprimere i nostri voti, e di parlare come liberi cittadini al cospetto d' Europa.

Altro e più grave dovere egli è di apparecchiarci con operosità tranquilla, ma costante, ma tenace, ma perseverante ad un avvenire tuttavia incerto, pronti ad affrontare qualunque pericolo, preparati ad ogni specie di sacrifizio, risoluti di mostrarci degni di quello che abbiamo detto di volere.

La Indipendenza e la Libertà niuno popolo le ebbe mai ad un tratto e senza dolori. Virtù suprema per gli individui e per le nazioni, se vogliono obtemperare alla legge morale del loro perfezionamento, è la virtù del sacrifizio. Da questa virtù dipende l'avvenire della nostra patria, dipendono le simpatie delle altre nazioni, dipende il pieno e sicuro adempimento dei nostri voti.

Allora, ma allora soltanto, potremo dire di aver compreso il sublime concetto che dettò il memorando Manifesto di Milano, quel manifesto che avanti e dopo la Pace sarà sempre la Magna Carta del nostro nazionale Risorgimento.